

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	32
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	84
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	86
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101
AGRICOLTURA (XIII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 54.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	114
<i>INDICE GENERALE</i>	»	117

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Esame C. 3552 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Duilio (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. — Interviene il sottosegretario di Stato ai Beni e Attività Culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 11.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Esame C. 3552 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Duilio.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, ricapitola i contenuti salienti del provvedimento, che si compone di nove articoli, come nella versione originaria, avendo il Senato soppresso l'articolo 5, sulle attività cinematografiche, ed introdotto l'articolo 7-bis.

I primi tre articoli disciplinano il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sul piano organizzativo ed ordinamentale

che per gli aspetti concernenti il loro personale. Il provvedimento prefigura infatti una complessiva riforma del trattamento giuridico ed economico del personale delle fondazioni e della stessa procedura di contrattazione collettiva. Più in generale, l'articolo 1 affida la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle citate fondazioni ad uno o più regolamenti di delegificazione, da adottarsi, entro 18 mesi, sulla scorta di un modello procedurale che appare derogatorio e quindi divergente da quello previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Anche l'articolo 4 riguarda l'attività delle fondazioni sia pure, nel testo modificato dal Senato, sul più ristretto versante dei contributi da erogare. L'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, stabilisce che anche le opere audiovisive siano iscritte nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, curato dalla SIAE. L'articolo 7 disciplina la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico (nuovo IMAIE), istituito al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione ed assicurare la realizzazione degli obiettivi tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, che non appare compiutamente assimila-

bile alla restante disciplina sotto il profilo della omogeneità di contenuto, provvede al comma 1 a dichiarare festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nonché, ai commi 2 e 3, a disciplinare le modalità di intervento della Presidenza del Consiglio nella definizione delle relative iniziative culturali. Si tratta di una norma a suo avviso condivisibile, in quanto assicura un adeguato risalto all'evento. Deve però osservare che la formulazione della norma stessa lascia indeterminati gli effetti civili conseguenti, ai sensi della legge 260 del 1949, alla proclamazione della festività nazionale. Preannuncia quindi di voler segnalare tale problematica alla Commissione di merito, mediante la formulazione di uno specifico rilievo.

Nino LO PRESTI, *presidente*, riallacciandosi a quanto da ultimo evidenziato dal relatore, osserva che il dato testuale della norma in esame, che adotta l'espressione « festa nazionale », non dovrebbe lasciare margini di dubbio. Pertanto è a suo avviso ragionevole ipotizzare che gli effetti siano quelli riconducibili alla disposizione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 260, concernente i giorni festivi.

Lino DUILIO, *relatore*, fa presente che non appare chiaro se la ricorrenza del 17 marzo 2011 rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 2 della suindicata legge ovvero se — trattandosi di festività da celebrare *una tantum* — appartenga ad un *tertium genus*. Si tratta di una questione da non sottovalutare giacché gli effetti pubblicistici e civili possono variare significativamente in relazione alla qualificazione giuridica della ricorrenza. Basti solo pensare, quanto agli effetti civili, alle sospensioni dei termini, al divieto di compiere taluni atti giuridici o al trattamento economico differenziato dei lavoratori. È dunque opportuno che la Commissione di merito approfondisca tale problematica.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3552 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare taluni profili della normativa in materia di spettacolo e attività culturali, in particolare con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, 2 e 3), agli strumenti di tutela, tramite la SIAE, dei diritti sulle opere cinematografiche ed audiovisive (articolo 6) e, tramite l'istituto mutualistico IMAIE, dei compensi dovuti ad artisti interpreti ed esecutori (articolo 7); a tale ambito normativo, riconducibile a settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si connette invece solo indirettamente l'articolo 7-bis, introdotto al Senato, che reca misure per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia e dichiara festa nazionale la ricorrenza del giorno 17 marzo 2011 prevedendo altresì « iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale »;

il decreto-legge autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale normativa del settore lirico sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili; sotto quest'ultimo aspetto appare dunque esservi uno scostamento rispetto al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che invece sembra affidare alle norme primarie che autorizzano alla delegificazione anche l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare « espressamente le disposizioni abrogate » con « effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari »;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento

in esame dedica opportunamente l'articolo 8 alle conseguenti abrogazioni ma, in alcuni casi, non effettua la novellazione delle preesistenti fonti normative, che risultano quindi oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 3, ai commi 1 e 2, incide in modo non testuale sull'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996); inoltre, l'articolo 6 integra il decreto legislativo n. 179 del 2009, di ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, allo scopo di determinare la reviviscenza di un regio decreto del 1938 (originariamente individuato dal decreto-legge n. 200 del 2008 tra quelli già abrogati), di cui però lo stesso articolo 6 dispone comunque la futura soppressione una volta che sia entrata a regime la normativa da esso prevista, entro sei mesi: ne consegue che per il citato regio decreto non opera la « ghigliottina » automatica il prossimo 16 dicembre 2010, ma esso dovrebbe comunque risultare abrogato a decorrere dal 30 ottobre 2010;

il testo reca una disposizione produttiva di effetti retroattivi (articolo 3, comma 6) per la quale andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo »;

il provvedimento presenta inoltre talune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore: l'articolo 3 pone un divieto che decorre dal 2011 (comma 1), nonché una disciplina che opera tra due anni (comma 4) ovvero dal 2012 (comma 5); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con

riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti; sempre con riguardo al profilo temporale di efficacia delle norme, si segnalano inoltre normative di carattere transitorio, sia con riguardo alle procedure di contrattazione collettiva (articolo 2) sia in relazione alle disposizioni concernenti il reclutamento e taluni profili giuridici ed economici del personale delle fondazioni (articolo 3);

esso incide, in più casi, su strumenti giuridici non qualificabili come fonti normative quali gli statuti delle fondazioni (alle lettere *b*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 1 sono definiti *ex lege* i contenuti ed i requisiti essenziali), contratti collettivi (per i quali l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3-*bis*, definiscono le nuove procedure di contrattazione e l'articolo 3, al comma 3, ne individua fattispecie di nullità totale o parziale), atti di carattere amministrativo (l'articolo 3, comma 5, dispone l'inefficacia degli atti riferiti a talune procedure concorsuali di reclutamento) ed una specifica tipologia di contratti individuali (il comma 6 dell'articolo 3 dispone l'inefficacia dei « contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate »);

presenta, all'articolo 6, comma 2, una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto « superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale »;

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dal-

l'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 – che autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale normativa del settore lirico sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili – dovrebbe valutarsi:

a) l'esigenza di verificare se la lettera *c-ter*) si sovrapponga al concetto già affermato nella lettera *a*) in relazione alla sinergia e raccordo tra le fondazioni;

b) l'opportunità di precisare alla lettera *f*), quarto periodo che la disposizione sull'Accademia di Santa Cecilia riguarda la composizione del relativo Consiglio di amministrazione e se la previsione secondo cui « il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza » abbia una valenza generale o sia riferita solo alla verifica dei programmi triennali;

c) l'esigenza di esplicitare, al comma 2, che il procedimento di acquisizione dei pareri deroga all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400, in quanto, oltre a prevedere il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo (e non alla legge) n. 281 del 1997, amplia i termini di acquisizione del parere parlamentare (da trenta) a sessanta giorni, fissa un analogo termine anche per il parere del Consiglio di Stato ed, infine, affida ai medesimi regolamenti la ricognizione delle norme vigenti da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; peraltro, andrebbe specificato che la sequenza dei pareri deve essere tale

da assicurare che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 7, comma 3 – che ridefinisce le modalità di esecuzione degli « adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93 » in ordine alla pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto – dovrebbe procedersi all'abrogazione espressa del citato articolo 5, comma 3, nella parte in cui prevedeva un'analogha pubblicazione anche nella *Gazzetta Ufficiale*;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2 – che, in attesa del futuro riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche demandato dall'articolo 1 a regolamenti di delegificazione, detta disposizioni a carattere transitorio in ordine alla contrattazione collettiva operanti « in sede di prima applicazione » ma anche una norma, introdotta dal Senato, che invece opera « a regime » in riferimento alla composizione della delegazione datoriale – dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se tale previsione integri uno dei contenuti dei futuri regolamenti di delegificazione (e dunque andrebbe inserita o quantomeno richiamata tra le norme generali della materia dettate dall'articolo 1) o se invece costituisca una disciplina anch'essa transitoria da attuare dopo la « prima applicazione » e fino all'adozione dei regolamenti di delegificazione che dovranno recare anche una « disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva » (articolo 1, comma 1, lettera *e*);

all'articolo 4 – che nella sua versione originaria era riferibile esclusivamente all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo – dovrebbe verificarsi l'esigenza di definire l'ambito di applicazione, atteso che la sua attuale formulazione fa gene-

rico riferimento al « contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali *vigenti in tale ambito* »;

all'articolo 7-*bis* – secondo cui « il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale » – dovrebbe specificarsi se essa determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ed eventualmente chiarire se quelli di cui all'articolo 2 (quanto agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici) ovvero quelli dell'articolo 3 della citata legge (quanto agli effetti dell'orario ridotto negli

uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici); in quest'ultimo caso dovrebbe modificarsi la locuzione *festa nazionale* con "solennità civile" ».

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO prende atto dei rilievi formulati nella proposta di parere. Quanto all'articolo 7-*bis*, relativo alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, rileva che esso si riferisce solo al prossimo 17 marzo 2011.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Monai, Cimadoro, Borghesi</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Atto n. 215.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 giugno la V Com-

missione Bilancio ha espresso i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore per la IX Commissione*, illustra, anche a nome del collega Vignali, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo, sottoscritta dai deputati Monai, Cimadoro e Borghesi (*vedi allegato 2*).

Gabriele CIMADORO (IdV) manifesta un totale dissenso sull'impostazione del provvedimento in esame che, in conseguenza della scelta a favore dell'introduzione nell'ordinamento italiano del regime dell'*opt out* (opzione di esclusione), ovvero di manifestazione del dissenso, obbliga i cittadini ad iscriversi ad un registro pubblico di abbonati per non ricevere chiamate commerciali. Per tale ragione il proprio gruppo ha ritenuto opportuno presentare una proposta di parere alternativo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere presentata dai relatori. Ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione ad una disposizione approvata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 che ha previsto l'emanazione, entro il 25 maggio 2010, di un decreto del Presidente della Repubblica con il quale istituire il registro delle opposizioni e che, pertanto, eventuali obiezioni all'introduzione nell'ordinamento italiano del regime dell'*opt out* avrebbero dovuto essere avanzate nel corso dell'esame parlamentare di conversione del citato decreto-legge. Evidenzia come, nella predisposizione dello schema di decreto in esame sia stato perseguito l'obiettivo di contemperare in modo equilibrato gli interessi dei consumatori e delle imprese.

Angelo COMPAGNON (UdC) condivide le considerazioni espresse dal collega Cimadoro. Ritiene infatti che larga parte dei cittadini italiani siano vessati da iniziative promozionali di ogni genere ed esprime perplessità sulla formulazione del parere. Osserva infatti che si dovrebbe prevedere la possibilità, per i consumatori, di esprimere la propria adesione esplicita alle iniziative promozionali e non, come previsto nel provvedimento in esame, di esprimere la propria contrarietà. Pur apprezzando il tentativo, sottolineato dal rappresentante del Governo, di contemperare gli interessi sia dei cittadini che delle imprese, non rileva tuttavia una reale volontà del Governo di tutelare i cittadini da iniziative indesiderate. Preannuncia in conclusione il voto di astensione del proprio gruppo sullo schema di decreto.

Silvia VELO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, a nome del proprio gruppo, di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere. Osserva infatti che la questione all'esame delle Commissioni è di grande rilievo e di forte impatto sulla vita dei cittadini, e pertanto

reputa necessario effettuare un'ulteriore riflessione. Entrando nel merito del provvedimento in esame osserva infatti che questo, pur essendo di attuazione di una disposizione che ha previsto la possibilità di effettuare iniziative commerciali verso coloro che non si oppongono espressamente, risulti assai vantaggioso per le imprese e assai meno per i cittadini, che sono costretti ad iscriversi in uno o più registri per esprimere la loro contrarietà a tali iniziative. Chiede infine chiarimenti ai relatori in ordine alle modalità di comunicazione commerciale che si applicheranno nelle more dell'istituzione del registro.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di rinviare la deliberazione della proposta di parere. Osserva quindi che non vi può essere un'applicazione discrezionale del principio di tutela della *privacy* e che il regime previsto per le chiamate commerciali non tuteli le persone più deboli e meno informate, in particolare gli anziani che sono quotidianamente sottoposti al rischio di raggiri. In particolare, il provvedimento prevede un inaccettabile meccanismo di inversione dell'onere della prova, di cui molti abbonati non verranno mai a conoscenza. Pur comprendendo infine le esigenze degli operatori delle società di *telemarketing*, invita i colleghi a tutelare primariamente gli interessi dei più deboli.

Jonny CROSIO (LNP) chiede chiarimenti ai relatori riguardo all'osservazione contenuta nella proposta di parere. Ritiene infatti che la previsione di più registri possa costituire un ulteriore aggravio per i cittadini costretti ad effettuare più iscrizioni. Chiede inoltre che possano essere individuati più puntualmente i settori privi di interesse di mercato.

Enzo RAISI (Pdl) propone di rinviare la deliberazione del parere alla giornata di domani, anche nella prima mattinata, considerata la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento a causa dell'imminente

inizio delle votazioni in Assemblea e tenuto conto che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato per la giornata di domani.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è in questo caso stabilito per legge e precisamente dal comma 3-ter dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Le Commissioni pertanto possono soltanto richiedere al rappresentante del Governo di assumere l'impegno di non procedere alla definitiva approvazione del regolamento prima che le Commissioni stesse non abbiano espresso il parere di propria competenza.

Andrea LULLI (PD), nel merito del parere proposto dai relatori, sottolinea che l'osservazione di prevedere l'istituzione di più registri in relazione alle diverse tipologie commerciali potrebbe rappresentare una notevole complicazione per gli abbonati.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, rispondendo alle obiezioni sollevate dall'onorevole Velo, sottolinea che la condizione formulata nella proposta di parere è volta proprio a tutelare i cittadini nel periodo dei novanta giorni previsti per l'attivazione del registro.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), ricordato che il regime di *opt out* è stato previsto dalla normativa nazionale in attuazione di disposizioni comunitarie; osserva che l'istituzione di più registri offre agli utenti la possibilità di avere informazioni commerciali selettive, senza ovviamente escludere l'iscrizione ad un « registro tombale » in cui si nega il consenso a qualsiasi tipo di informazione commerciale.

Alberto TORAZZI (LNP) condivide la richiesta di rinviare a domani la deliberazione del parere. Dichiara quindi di non condividere il contenuto dell'osservazione proposta nel parere dei relatori relativamente all'istituzione di una pluralità di registri, sottolineando la necessità di tutelare le fasce più deboli di abbonati.

Ludovico VICO (PD) ritiene che l'istituzione di una pluralità di registri sia intrinsecamente contraddittoria con la scelta di manifestazione del dissenso a ricevere chiamate commerciali operata dal legislatore italiano.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore per la IX Commissione*, in accordo con il collega Vignali, si dichiara disponibile a sopprimere l'osservazione contenuta nella proposta di parere, rispetto alla quale precisa peraltro che essa era volta a prevedere l'istituzione di più registri, in relazione a diverse tipologie commerciali, nell'interesse dei cittadini, tenendo conto anche del fatto che i dati che possono essere utilizzati per le comunicazioni commerciali potrebbero essere estratti da elenchi anche diversi da quelli telefonici.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ribadisce la necessità di individuare un sistema che garantisca gli interessi degli utenti più esposti a possibili raggiri da parte delle società di *telemarketing*.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in accoglimento delle richieste avanzate nel corso del dibattito, concordemente con la Presidenza della X Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà appositamente prevista per domani alle 9, ricordando che in tale seduta si procederà alla votazione del parere.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (atto n. 215),

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 16 giugno 2010,

premesso che:

con l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il legislatore ha espresso una scelta a favore dell'introduzione nell'ordinamento italiano del regime cosiddetto dell'*opt-out* (opzione di esclusione) per quanto concerne le modalità di effettuazione delle chiamate commerciali;

ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 20-*bis*, per l'istituzione del registro di cui allo schema di regolamento in oggetto è stato fissato il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo e fino a tale termine è stato consentito l'utilizzo dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005;

alla scadenza del termine sopra richiamato si è determinata una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici, per cui risulta necessario addivenire quanto prima possibile all'istituzione e all'attivazione del registro delle opposizioni; ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame si definisce un'ulteriore procedura di attivazione del registro, per la quale si fissa il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento; ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 si prevede quindi un'ulteriore fase transitoria, per la quale, decorso inutilmente il termine di novanta giorni senza che il registro sia stato attivato, si individuano specifiche modalità per l'esercizio del diritto di opposizione, in modo da permettere l'effettuazione delle chiamate commerciali;

appare opportuno, proprio al fine di limitare nel tempo la situazione di incertezza che si è creata, far decorrere la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 14 dello schema in esame dalla data di entrata in vigore del regolamento;

occorre altresì segnalare che il disegno di legge, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera e at-

tualmente all'esame del Senato (A.S. 2243), reca, al comma 2 dell'articolo 34, una disposizione che modifica ulteriormente l'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, estendendo alla posta cartacea il regime introdotto dall'articolo 210-*bis* del citato decreto-legge n. 135 del 2007 per le comunicazioni commerciali mediante impiego di telefono; ciò potrà determinare l'esigenza di rivedere il regolamento in esame, per tener conto dell'estensione dell'ambito di applicazione delle modalità di opposizione da esso disciplinate;

si rileva infine l'opportunità, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 dello schema in esame, di evitare ogni discriminazione tra operatori telefonici e non telefonici per quanto concerne la consultazione del registro delle opposizioni, in modo da garantire il buon funzionamento del regime di *opt-out*,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1 dell'articolo 14, sostituire le parole da: « Decorso » fino a « comunque » con le seguenti: « Fino all'attivazione del registro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono, ai fini di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, »;

conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, anche intervenendo, se necessario, sulla norma primaria, di prevedere l'istituzione di più registri, in relazione a diverse tipologie commerciali, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla disciplina delle modalità con cui organizzare tali banche dati e gestisca direttamente soltanto quelle riferite a settori privi di interesse di mercato, mentre affidi a soggetti terzi le restanti ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAI DEPUTATI MONAI, CIMADORO, BORGHESI**

Le Commissioni IX (Trasporti e Comunicazioni) e X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati,

in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (A.G. 215),

premesso che:

il provvedimento in esame disciplina l'istituzione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono al trattamento del proprio numero telefonico per vendite o promozioni;

l'istituzione del registro, prevista dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 135/2009 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee », convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, rappresenta il passaggio dal principio della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali chiarito dall'articolo 129 del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003), al principio opposto della necessaria manifestazione di dissenso da parte dell'abbonato, in mancanza della quale, sono legittime le telefonate per finalità commerciali;

con riferimento al citato articolo 20-*bis*, si segnala che il Garante della Privacy, in un comunicato stampa diffuso in data 4 novembre 2009, aveva espresso gravi perplessità, sottolineando gli effetti negativi di tale norma sulle telefonate promozionali. Al riguardo, il Commissario alla Privacy, Mauro Paissan, aveva addirittura dichiarato: « Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso. Infine, l'Italia con questa norma si rende responsabile di un'ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare »;

neanche tre mesi dopo, in data 28 gennaio 2010 la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano sostanzialmente due profili: il primo attiene alla violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano in-

formati sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. Al riguardo la Commissione ha contestato alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati fossero stati informati del trasferimento dei loro dati personali o avessero acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle predette banche dati. In base alla normativa italiana, infatti, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali e con la legge 20 novembre 2009, n. 166 (di conversione del decreto-legge n. 135/2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è stata prorogata fino al 25 maggio 2010 la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo, riguarda infine la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate;

con riferimento a tali questioni di incompatibilità con la disciplina comunitaria, la Commissaria Europea alle Telecomunicazioni, Viviane Reding ha dichiarato che: «Il pieno rispetto della privacy degli utenti dei servizi di telecomunicazione è di fondamentale importanza per una moderna società digitale. La direttiva UE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche attribuisce ai singoli un insieme di strumenti per proteggere la loro privacy e dei dati personali. Non solo è preoccupante vedere che la normativa italiana non è conforme ai requisiti della privacy stabiliti nella direttiva, ma che le autorità italiane hanno ulteriormente prolungato l'uso di banche dati che includono

i dati personali per l'impiego di cui il consenso non era stato concesso. Dobbiamo garantire che le norme comunitarie siano rispettate da tutti gli Stati membri dell'UE affinché i cittadini si sentono sicuri nel mercato unico delle telecomunicazioni»,

considerato che:

il silenzio, a differenza del comportamento concludente che pure costituisce forma, sebbene tacita, di manifestazione di volontà, è omissione di qualsiasi comportamento, in quanto inerzia o inattività;

il silenzio, sostanziandosi in un contegno di per sé neutro ed equivoco, non può da solo costituire manifestazione di volontà negoziale;

il silenzio, può assumere il valore giuridico di espressione di volontà negoziale solo quando è la legge ad attribuire ad esso un siffatto significato (cosiddetto silenzio con significato legalmente tipico), o è il contesto di circostanze, in cui detto comportamento silente è inserito, a conferire complessivamente allo stesso un significato rilevante agli effetti contrattuali (cosiddetto silenzio circostanziato);

in forza del combinato disposto delle disposizioni contenute sia nel citato articolo 20-bis, sia nel provvedimento al nostro esame, non deve essere richiesto il consenso dei cittadini affinché essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali;

viene, dunque, introdotto il principio della presunzione del consenso per chi tace e si chiede al cittadino di dover esprimere il proprio rifiuto, la propria opposizione, come anche l'onere di formalizzare tale opposizione attraverso l'iscrizione in un registro pubblico per non essere più molestato da contatti commerciali indesiderati;

appare quanto mai assurdo che la tutela della privacy, difesa a spada tratta dall'attuale Governo con riferimento – ad esempio – all'applicazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche, sia invece

gravemente colpita nel momento in cui si intende favorire la diffusione delle pratiche commerciali per via telefonica, a discapito in particolare degli utenti più indifesi e suggestionabili, come gli anziani e i minori e come tutte le persone comuni che hanno scarsa attitudine all'utilizzo e la gestione delle nuove tecnologie;

appare quanto mai necessario riequilibrare, anche sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori;

il provvedimento in esame contiene disposizioni che operano chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione;

sarebbe opportuno adottare con un successivo atto normativo di rango primario misure volte a modificare la norma delegante in modo tale da prevedere l'istituzione di uno o più registri dei consenzienti, in relazione alle diverse tipologie commerciali;

sarebbe opportuno adottare una inversione della procedura di accesso ai dati, che obblighi gli operatori commerciali a contattare solo gli utenti che abbiano preventivamente manifestato il loro consenso ad essere destinatari di messaggi pubblicitari e commerciali;

sarebbe stato necessario quantomeno prevedere una disposizione volta ad obbligare l'operatore commerciale a chiedere, in seguito al contatto telefonico con il cittadino, se l'utente intenda ricevere o meno altre chiamate simili e, in caso di diniego, a segnalare al registro pubblico l'opposizione ricevuta dall'utente,

considerato ancora che:

l'articolo 4, comma 3 del provvedimento in esame, inoltre, introduce surrettiziamente una sostanziale proroga di tre mesi per l'istituzione del registro pubblico degli abbonati, rispetto ai termini previsti dall'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2009, violando il principio di gerarchia delle fonti,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
COMITATO DEI NOVE:	
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo	16
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3368</i>)	17
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
AVVERTENZA	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento

regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.30

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3368).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 3368 del deputato Vaccaro ed altri, recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 3368 Vaccaro, pre-

sentata il 7 aprile 2010 ed abbinata alle proposte di legge C. 2422 ed altre, di cui la I Commissione ha già avviato l'esame in sede referente.

La proposta di legge interviene sull'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », che dispone il divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Si stabilisce che è in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.

Ricorda che la proposta di legge in esame è volta a sostituire il citato articolo 5, così da prevedere il divieto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, dell'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze religiose, che, in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo di fatto l'identificabilità del soggetto, senza giustificato motivo. Sono quindi richiamate una serie di fattispecie che, fatto salvo il predetto divieto, costituiscono giustificato motivo: le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che reca norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; le manifestazioni di carattere sportivo o festive, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza, che comportano l'uso di indumenti o di altri oggetti o mezzi che mascherano o nascondono ovvero rendono irriconoscibile in tutto o in parte il viso dei soggetti; le condizioni patologiche esplicitamente certificate. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la proposta di legge prevede, quindi, che il contravventore alle predette disposizioni sia punito con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

Ricorda che, in base al vigente articolo 5, il contravventore è punito con l'arresto

da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro; è inoltre facoltativo l'arresto in flagranza.

Ritiene altresì utile in questa sede ricordare che, nella relazione illustrativa della proposta di legge Vaccaro C. 3368, si fa presente che la Commissione Affari interni del Parlamento belga ha recentemente approvato, all'unanimità, una proposta di legge che vieta, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la possibilità di indossare veli integrali nella fattispecie il *burqa* e il *niqab* – che nascondono il viso di alcune donne musulmane. Secondo il provvedimento infatti chi si presenterà in uno spazio pubblico con il volto coperto, del tutto o in parte, in modo da impedirne l'identificazione sarà costretto a pagare un'ammenda o a trascorrere sette giorni in carcere.

Nella relazione illustrativa si evidenzia dunque che il Belgio quindi potrebbe essere, previa definitiva approvazione parlamentare, il primo Paese dell'Unione europea dove indossare il *burqa* o il *niqab* è reato. Si fa inoltre presente che, allo stesso modo, il Governo francese, attraverso il proprio presidente Nicolas Sarkozy, ha di recente dichiarato con fermezza che presenterà un disegno di legge per interdire il velo integrale come indumento contrario alla dignità femminile. Da mesi infatti l'*intellighentia* francese discute sulla delicata questione del *burqa* e del *niqab* che, tuttavia, riguarda solo una parte molto esigua delle donne musulmane, circa duemila. Nel testo di legge francese si farà presumibilmente riferimento a esigenze di ordine pubblico e sarà utilizzata la formula più ampia di spazi pubblici, piuttosto che di luoghi pubblici, per evitare obiezioni di natura giuridica sul contenuto discriminatorio della proposta.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che sul provvedimento in esame la Commissione discute ormai da diversi mesi. Tutte le proposte di legge presentate sulla materia tendono a modificare l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 1, e a vietare l'uso del velo integrale, con l'eccezione della proposta di legge Vassallo, che

permette l'uso di indumenti che coprono il volto quando ciò sia dovuto a ragioni di natura religiosa o etnico-culturale, con la specificazione che in tali casi, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione. Ricorda che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge che vieta l'uso di qualsiasi mezzo atto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa, che, rendendo visibile l'intero volto, impedisce o ostacola il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Fa presente che si tratta di un argomento di grande attualità anche nel resto dell'Europa, che molti Paesi europei hanno assunto decisioni in questo campo e che la stessa Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione prevede che non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri.

Ricorda che è stata svolta un'indagine conoscitiva sulla materia, nel corso della quale è emersa una sostanziale condivisione della proposta di vietare l'uso del velo integrale. Non si tratta di un precetto religioso, ma di un'usanza di alcuni Paesi; chi viene in Italia deve però conformarsi alle regole di convivenza del popolo italiano. Dalle audizioni è emerso inoltre che il divieto del velo integrale è il mezzo per tutelare la dignità delle donne, oltre che per evitare alcuni rischi per la sicurezza pubblica.

Ritiene pertanto che sia giunto il momento che la relatrice predisponga un testo unificato delle proposte di legge in esame e lo sottoponga alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di costituire un Comitato ristretto al termine degli interventi previsti nella discussione di carattere generale. Il

Comitato ristretto potrà così pervenire all'elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione e rispetto al quale sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), nel complimentarsi con la relatrice poiché dopo un ampio dibattito in Commissione si sta finalmente giungendo alla fase dell'elaborazione di un testo unificato, ricorda come la discussione finora svolta abbia permesso a tutti di approfondire un tema di grande delicatezza, qual è quello del rapporto tra la donna ed il velo islamico, esaminando la questione sotto i diversi punti di vista che sono stati evidenziati nel corso delle audizioni svolte. È emerso, ad esempio, che in molti Paesi vi è il divieto di indossare il velo nei pubblici uffici per evitare elementi discriminatori nei confronti delle donne e per portare avanti il processo di laicizzazione in atto.

Ricorda come nel corso delle audizioni siano stati individuati alcuni profili di criticità. Ritiene tuttavia che, partendo dalle diverse proposte di legge presentate, si potrà svolgere un utile lavoro di sintesi che porti a superare tali elementi problematici. Le audizioni, al contempo, hanno consentito di superare opinioni precostituite e di dare uno spaccato di realtà diverse dalla nostra e del contesto religioso e civico delle donne che vivono nel nostro Paese.

Ritiene importante che il legislatore intervenga per realizzare una piena integrazione di tali donne nella direzione delineata dai principi fondamentali del nostro ordinamento, quali quelli della libertà religiosa e della formazione libera dell'individuo nonché del rispetto dei diritti umani e civili.

Ritiene che il lavoro del Comitato ristretto dovrà quindi tenere conto dello spaccato delle diverse realtà da cui provengono le donne che oggi risiedono in Italia, ponendo alla base i principi costituzionali del nostro ordinamento e cercando di elaborare una buona legge che tuteli i diritti di tutti. Ritiene che la relatrice potrà quindi svolgere un impor-

tante lavoro di sintesi in favore di tante donne immigrate che vivono e, in alcuni casi, nascono in Italia.

Paola BINETTI (UdC), nel ricordare di essere firmataria di una delle proposte di legge presentate, sottolinea come il tema in discussione abbia come aspetto simbolico quello del *burqa* e ciò che rappresenta come elemento di appartenenza ad una religione.

Sottolinea come il tema offra l'occasione per svolgere alcune importanti riflessioni, a partire dal principio della libertà di manifestazione in pubblico delle proprie convinzioni. A suo avviso, occorre tutelare tre livelli di criticità.

In primo luogo, va affrontato il tema della libertà della donna, creando le condizioni per assicurare il pieno rispetto di tale libertà, così da evitare elementi di spaccatura che possano accentuare segni di disagio e di mancata integrazione. Ricorda come la condizione della donna sia un perno essenziale per lo stesso concetto di famiglia; occorre quindi comprendere come tutelare il diritto di libertà nell'integrazione.

Nel ricordare quanto avvenuto di recente in città come Barcellona, sottolinea come vi sia la necessità di creare le condizioni per poter esprimere con convinzione le proprie idee senza che questo divenga uno strumento contundente verso altre società. È importante trovare un punto di equilibrio, quale possibile forma di coabitazione. Rileva come un abbigliamento come il *burqa* metta in dubbio lo stesso livello di libertà delle donne: nelle loro case, non lo indossano spesso ma lo fanno nel momento in cui si recano all'esterno, quasi come una risposta all'ostentazione della donna occidentale. Si tratta di una sorta di manifestazione di appartenenza o di dominio maschilista, quale espressione di una *longa manus* che non permette alla persona di allontanarsi dalla casa domestica, quasi come un cordone ombelicale che non si vuole spezzare. Si tratta, a suo avviso, di un tipo di cultura che intacca il valore della persona nella

sua individualità, fondandosi su un rapporto di proprietà e di appartenenza ad un'altra persona.

Richiama, infine, il livello di sicurezza che ogni Paese è chiamato ad assicurare: su tale profilo, vi sono dei forti dubbi, poiché indossare il velo può rappresentare una minaccia che rende impossibile una identificazione chiara della persona, dando al sistema un senso di precarietà. Ritiene infatti che la possibilità di identificazione del soggetto e di cosa faccia dia una concezione di sicurezza e di garanzia differente, pur essendovi negli aeroporti dei sistemi di controllo *total body* ovvero, in futuro, un sistema di lettura tramite le pupille degli occhi.

In conclusione, auspica che nel prosieguo dell'*iter* si tenga conto della necessità di affrontare il tema sui tre livelli suesposti: il rispetto delle convinzioni personali, il rispetto per la dignità della persona ed il rispetto per la sicurezza degli altri, intesa come sicurezza reale e percepita.

David FAVIA (IdV) auspica che si possa giungere quanto prima all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge presentate, così da poter portare a conclusione l'*iter* parlamentare sui provvedimenti in titolo che prosegue da troppo tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che al termine degli interventi previsti in discussione generale si procederà alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 64/2010, nel testo modificato dal Senato, riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, l'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 2 prevede un'apposita procedura di contrattazione collettiva in attesa della riforma organica prevista dall'articolo 1. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. L'articolo 4, nel testo modificato dal Senato, dispone che dal 2010 il Ministero possa liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

L'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive.

L'articolo 7 prevede la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione di varie disposizioni, delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti.

Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Ricorda peraltro che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni.

Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 rileva che, se da un parte tali fondazioni sono state trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n. 367 del 1996 e l'articolo 22 del suddetto decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tali fondazioni « sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e altri) » ed in quanto i relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95.

Ricorda inoltre che, in passato, già vi sono stati interventi normativi volti a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto personale, quali quelli disposti dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, dall'articolo 1 della

legge finanziaria per il 2006 e dall'articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il 2008.

Si sofferma quindi sul comma 6 dell'articolo 3, che dispone che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, « sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato », l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Evidenzia, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni – previgenti alla loro trasformazione in diritto privato – in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento.

Rileva poi che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarata festa nazionale. Evidenzia, al riguardo, l'opportunità di chiarire se si intende che tale giornata sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante « Disposizioni in materia di ricorrenze festive », che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.

Alla luce di quanto testè illustrato presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dalla relatrice sia fragile sotto diversi aspetti. In primo luogo, si tratta di disposizioni che investono chiaramente una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Questo emerge da una valutazione di prevalenza e da un'analisi dell'imposta-

zione del testo. Le sentenze della Corte costituzionale richiamate nella proposta di parere possono riguardare singoli profili ma ciò che il legislatore deve verificare è l'impostazione generale del testo. Ricorda che dal 2004 la Corte costituzionale ha « bloccato » gli interventi normativi in materia di spettacolo o di cinema evidenziando come si tratti di una materia di rivedere. Con la sentenza n. 255 del 2004 la Corte costituzionale ha quindi sancito principi insuperabili con riguardo, in particolare, alla necessità di una riforma profonda del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per adeguarlo al nuovo assetto costituzionale. Ricorda infatti come alla Camera sia in corso l'esame parlamentare di proposte di legge che riguardano lo spettacolo dal vivo fissando principi generali; lo stesso sta avvenendo al Senato per la materia del cinema.

Ritiene pertanto inaccettabile che la I Commissione non rilevi nel proprio parere che le disposizioni del provvedimento in titolo investono una materia di competenza concorrente. La brutta figura si farà tra qualche mese quando la Corte costituzionale, se sarà presentato ricorso, affermerà tale principio.

Ricorda inoltre che in base al dettato costituzionale non è ammessa la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza concorrente. Nel caso in discussione, sicuramente non si tratta di materie di competenza esclusiva dello Stato e non si vede come la I Commissione non ritenga di affermarlo con chiarezza. Il regolamento previsto all'articolo 1, in particolare, non può essere qualificato come delegificazione ma costituisce di fatto un'ampia delega al Governo, oltretutto contenuta in un decreto-legge.

Chiede quindi che nella proposta di parere venga evidenziata con chiarezza la natura concorrente della materia su cui interviene il decreto-legge in esame, ricordando come non sia consentito allo Stato esercitare la potestà regolamentare in tale contesto. È necessario al contempo evidenziare come ci si trovi di fronte ad una violazione del principio costituzionale in base al quale lo Stato non può travolgere

l'autonomia privata. Da una parte, la maggioranza teorizza una modifica dell'articolo 41 della Costituzione, che oltretutto a suo avviso non è necessaria per liberalizzare ulteriormente gli ambiti di intervento delle imprese, dall'altra parte ci si trova di fronte ad un provvedimento che « statalizza » una serie di aspetti e che si pone oltretutto in contrasto con le disposizioni sull'autonomia contrattuale. Sottolinea come non sia possibile intervenire con tali modalità nei confronti di un soggetto di natura privatistica.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene imbarazzante per la Camera affrontare in tempi così ristretti provvedimenti come quello in esame, che richiederebbe adeguati approfondimenti dei nodi problematici esistenti. Tuttavia, per disciplina di maggioranza, il suo gruppo assumerà una posizione coerente sul disegno di legge in esame.

Sottolinea, in ogni modo, come nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento sia stato ampiamente modificato ed ampliato con interventi che investono profili delicati come quello dell'autonomia contrattuale. Occorre, a suo avviso, promuovere una riflessione su come garantire tempi adeguati ad entrambe le Camere per intervenire sui progetti di legge in discussione.

Ritiene il testo imbarazzante nel suo complesso per la pessima qualità della legislazione che si riscontra. Si sofferma quindi sulla disposizione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), in cui si prevede che tra i criteri direttivi per l'adozione di regolamenti per la riorganizzazione e la revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche è prevista la costituzione di un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367. Ritiene opportuno segnalare nel parere tale disposizione che riguarda sedi di concertazione poste al di fuori del Parlamento e procedure che necessitano di una specifica disciplina.

Nel ribadire le riserve già espresse e la poca condivisione rispetto ad alcuni profili del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in aderenza con la posizione della maggioranza.

Salvatore VASSALLO (PD), nel richiamare quanto evidenziato dal collega Zaccaria, invita i colleghi della Lega Nord Padania a riflettere sull'interpretazione che la maggioranza vuole far prevalere nel parere da esprimere alla Commissione di merito, richiamando frammenti — oltretutto non proprio chiari — di alcune sentenze della Corte costituzionale. Quello che si vuole fare è considerare l'intervento normativo in discussione come se riguardasse una materia di competenza esclusiva dello Stato, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte ad una materia concorrente.

Ricorda come in una delle due sentenze richiamate nella proposta di parere, la Corte costituzionale sottolinei come lo sviluppo della cultura sia compito dell'intero apparato della Repubblica in tutte le sue articolazioni, chiaramente riferendosi all'articolo 114 della Costituzione che richiama i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato. Dalla proposta di parere della relatrice sembra invece che la Corte costituzionale sia intervenuta con un tratto di penna sul testo dell'articolo 117 della Costituzione, trasformando la materia in questione in un ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come il suo gruppo non voterà a favore della proposta di parere della relatrice. Ci si trova, infatti, di fronte ad una delega ampia che incide sulla riserva di autonomia regolamentare in una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Nel ritenere dirimenti anche le osservazioni testé svolte dal collega Volpi, rileva come sulla materia in esame sarebbe stato possibile intervenire fissando principi fon-

damentali e individuando dei limiti alle competenze statali che nel testo mancano.

Al contempo, rileva come sia evidente il profilo conflittuale dell'intervento sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ci si trova, oltretutto, in un momento in cui si assiste alla nascita del nuovo ministero per l'attuazione del federalismo mentre lo stesso concetto di federalismo sembra ormai estinto. Nel formulare i migliori auguri al Ministro Brancher per la recente nomina, auspica comunque che egli riesca a resuscitare il federalismo.

Con il provvedimento in esame ritiene, quindi, che ci si trovi di fronte ad un attacco frontale a formazioni sociali di particolare rilevanza. Ritiene che il tema della « ripubblicizzazione » dei soggetti in questione poteva anche essere affrontato ma con uno spettro più ampio rispetto a tutti i soggetti coinvolti ed evitando le contraddizioni presenti nel testo attuale.

Andrea ORSINI (PdL) intende ricordare come la discussione riguardi le fondazioni lirico-sinfoniche la cui struttura è di natura privatistica ma il cui bilancio è costituito per oltre l'80 per cento da risorse pubbliche. Ritiene, quindi, incongruo parlare di « statalizzazione » rispetto ad un provvedimento che si fa carico di affrontare con responsabilità la situazione di tali fondazioni, fortemente in *deficit*, e di porre le basi per una maggiore razionalizzazione ad autonomia delle stesse.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come anche le fondazioni bancarie siano di natura pubblica.

Andrea ORSINI (PdL) evidenzia come nel caso delle fondazioni bancarie, esse non si basino su finanziamenti pubblici.

Beatrice LORENZIN (PdL), nel richiamare le precisazioni testé svolte dal collega Orsini, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, intende confermare la proposta di parere presentata. Rileva infatti come i colleghi Zaccaria e Vassallo abbiano evidenziato profili su cui si era imperniata la relazione introduttiva da lei svolta e che sono stati affrontati dalla Commissione, con la stessa impostazione, con riguardo ad altri provvedimenti in materia di sviluppo della cultura.

Per quanto riguarda il rilievo del collega Volpi in merito all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), può anche condividere nel merito al questione ma ritiene che non possa essere evidenziata nel parere della Commissione poiché non investe i profili di competenza della stessa.

Rileva infine come, per evitare la presentazione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo da esaminare in poco tempo, dovrebbero essere i singoli parlamentari ad attivarsi affinché possano essere approvate in tempi congrui leggi-quadro come quella sullo spettacolo dal vivo che è da tempo all'esame della Camera e che il settore richiede con urgenza dal 2000. Sarebbe quindi opportuna una riflessione da parte di tutti per dare una spinta più incisiva al ruolo dei parlamentari ed alle iniziative da essi assunte.

Sesa AMICI (PD), anche alla luce della conferma della proposta di parere da parte della relatrice, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo, che aveva richiesto che l'esame si svolgesse nella Commissione nella sua composizione plenaria, a riprova della delicatezza del tema affrontato dal provvedimento.

Rileva come ci si trovi di fronte a due dati politici di rilievo: si tratta di una riflessione troppo affrettata su questioni delicate e dirimenti che avrebbero almeno necessitato un eguale tempo di esame tra i due rami del Parlamento. Al contempo, vi sono elementi che interferiscono sul piano costituzionale e nel merito.

Ricorda come il provvedimento giunga al punto di affidare all'ARAN la contrattazione per le fondazioni lirico-sinfoniche e come si ponga in chiara discussione l'autonomia di tali organismi con un prov-

vedimento che costituisce l'ennesimo schiaffo all'articolazione delle regioni e delle autonomie. Ritiene inoltre che la relatrice lo abbia indirettamente ammesso facendo riferimento alle legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, all'esame della Commissione cultura, che reca i principi generali della materia. Si vuole invece far prevalere una visione centralista senza pensare che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) costituisce uno strumento fondamentale, soprattutto per alcune regioni.

David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento palesemente incostituzionale, che incide su competenze chiaramente attribuite alle regioni dalla Carta costituzionale. Il testo in esame viene approvato in un momento in cui il Governo tenta, per un disegno di architettura costituzionale, di « distruggere » le regioni tagliando del 66 per cento i relativi fondi ed incidendo sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene inoltre esiguo ed improprio il tempo a disposizione della Camera per la discussione di una materia così importante.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto che in molti interventi è stato rilevato come, oltre che poca chiarezza, non vi sia « abbastanza federalismo » nel testo, ritenendolo un auspicio per poter chiarire una volta per tutte a chi compete cosa. Tenuto conto delle osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice, che auspica possano essere recepite nel prosieguo dell'*iter*, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il 22 dicembre 2009 si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. L'esame è ripreso il 12 gennaio 2010, quando l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggior approfondimento del testo.

Ricorda quindi che nella seduta dell'11 maggio scorso, la Commissione ha deliberato di svolgere una breve indagine conoscitiva finalizzata ad approfondire gli aspetti problematici rimasti aperti.

Nella giornata di venerdì 11 giugno hanno avuto luogo le audizioni dei soggetti individuati sulla base delle indicazioni fornite dai gruppi.

La Commissione riprende quindi oggi l'esame in sede referente delle suddette proposte di legge.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione,

esprime disponibilità ad un confronto serio ed articolato nell'ambito della Commissione.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che le audizioni svolte dalla Commissione siano state utili ed abbiano posto l'accento, con forte attualità, sulla questione dell'attribuzione della cittadinanza ai minori. Ricorda, infatti, come tutte le associazioni presenti abbiano posto tale problema che invece era stato ignorato dalla relatrice nella predisposizione del testo sottoposto all'approvazione della Commissione.

Ritiene che alla vigilia dell'anniversario del centocinquantenario dell'unità d'Italia andrà definito cosa vuol dire essere italiani oggi e come lo si diventa, indipendentemente dal tempo necessario. Auspica, quindi, che possa avere luogo un confronto costruttivo nell'ambito della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, preannuncia che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione è quella di svolgere alcuni interventi nella discussione di carattere generale a cui far seguire una proposta di testo unificato da parte della relatrice.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea come ci si trovi di fronte ad un tema che è stato sufficientemente « arato », su cui le posizioni di ciascuno sono chiare e si possono riassumere in due temi fondamentali, su cui auspica ci possa essere un confronto. In primo luogo, il tempo occorrente per acquisire la cittadinanza seppur in presenza di una serie di condizioni; in secondo luogo, il tema dello *ius soli* temperato.

Ricorda come il secondo tema non sia stato addirittura preso in considerazione nel testo approvato dalla Commissione, su proposta della relatrice. Le audizioni ora svolte hanno posto nuovamente il problema ed auspica possa esservi un dialogo ulteriore che consenta di trovare una convergenza. Sono state proposte anche so-

luzioni come quella della «cittadinanza a punti» sulle quali occorre un approfondimento.

Ritiene tuttavia che in questa fase spetti alla relatrice rimuovere una pregiudiziale di fondo, considerato che altrimenti è inutile individuare un possibile *iter* di esame. Ritiene infatti che per trovare soluzioni costruttive occorrerà superare i veti politici che allo stato persistono.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno, anche alla luce delle audizioni svolte e del fatto che le condizioni politiche allo stato non sono mutate, richiedere al Ministero dell'interno dati ulteriori riguardo all'*iter* burocratico che riguarda l'attribuzione della cittadinanza ai minori che nascono in Italia, una volta raggiunti i requisiti previsti dalla legge.

Rileva, infatti, come molto spesso si acquisiscono più notizie dagli organi di stampa su casi particolari che dalle fonti ufficiali. È quindi, a suo avviso, importante acquisire tali elementi conoscitivi per poter poi dare una soluzione ai problemi esistenti.

Rileva, inoltre, come una normativa in materia di cittadinanza dovrebbe coordinarsi necessariamente con le nuove leggi in materia di immigrazione. Ricorda, in particolare, che dal 2011 troverà applicazione l'accordo di integrazione, previsto dalla normativa sul «pacchetto sicurezza». Sarà quindi a suo avviso importante svolgere una discussione ed un approfondimento sul funzionamento di tale nuovo strumento e sulla sua incidenza rispetto alla questione della cittadinanza. In particolare, ricorda che in tale accordo si prevedono requisiti come lo svolgimento di un test inerente alla conoscenza della lingua e della cultura civica: non vorrebbe quindi che il nuovo percorso per la cittadinanza creasse duplicazioni rispetto a quanto già stabilito.

Occorre quindi comprendere il funzionamento nella realtà dei nuovi strumenti previsti dalla legge e svolgere, di conse-

guenza, un'ulteriore riflessione per evitare duplicazioni.

Fa inoltre presente di essersi attivata per acquisire informazioni dalla prefetture sulle modalità applicative riguardanti le richieste di cittadinanza: è a suo avviso fondamentale comprendere dove si creano gli «intoppi burocratici», da più parti lamentati come una delle maggiori cause del problema, così da poter elaborare principi di buon funzionamento nell'ambito delle proposte di legge che si stanno esaminando.

David FAVIA (IdV) rileva come l'acquisizione dei dati numerici richiamati dalla relatrice potrebbe essere richiesta formalmente dalla Commissione al Ministero dell'interno, anche per evitare eccessivi allungamenti dei tempi.

Salvatore VASSALLO (PD) intende evidenziare ulteriori quesiti che potrebbero essere utilmente posti al Ministero dell'interno sul tema della cittadinanza.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, ritiene che entro la giornata di domani potranno essere raccolti tutti gli elementi conoscitivi su cui si intende chiedere al Ministero dell'interno di fornire dati ed elementi informativi alla Commissione.

David FAVIA (IdV) prende atto di quanto evidenziato dal presidente sui tempi da seguire ma ritiene imbarazzante che la Commissione debba sottostare ad elementi forniti dal Governo o a veti politici. Concorda comunque sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento purché questo avvenga in tempi brevi considerato l'ampio dibattito che già si è svolto sulla materia. Ritiene che le questioni fondamentali riguardino, da una parte, chi nasce in Italia ed il percorso che gli viene richiesto, con particolare riguardo all'introduzione dello *ius soli* tem-

perato e, dall'altra parte, gli immigrati che giungono in Italia in età molto giovane per i quali potrà essere richiesta una soluzione più o meno lunga e l'acquisizione della cittadinanza al massimo alla maggiore età, anche se sarebbe più opportuno consentirla prima. Infine, un'ulteriore questione riguarda l'attribuzione della cittadinanza ai maggiorenni, sulla quale occorre abbreviare i tempi poiché i dieci anni previsti dalla legge diventano oggi di fatto quindici o venti.

Ribadisce quindi l'esigenza di non allungare oltremodo i tempi dell'esame parlamentare delle proposte di legge in titolo poiché questo prolungamento non fa onore all'immagine della Commissione e del Parlamento nel suo complesso.

Luciano DUSSIN (LNP), nel condividere le richieste di approfondimento testé prospettate dalla relatrice, ricorda come da più di un decennio l'argomento sia stato oggetto di discussione in Commissione.

Rileva come alla base delle decisioni vi sia sempre stata una questione politica e richiama quanto proposto già nel 1996 da alcuni gruppi in merito all'estensione della capacità di voto agli stranieri. A tale proposta non è seguito un intervento normativo poiché ciò rendeva necessaria una modifica costituzionale; conseguentemente, è stata individuata quale soluzione alternativa l'anticipazione da dieci a cinque anni del requisito previsto dalla legge per l'attribuzione della cittadinanza.

Ritiene quindi chiaro il tema in questione e le ragioni che non hanno poi portato ad una decisione definitiva. Rileva come oggi ci si trovi di fronte all'ennesimo tentativo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo iniziale. Evidenzia come l'attribuzione della cittadinanza con maggiore facilità ai minori o a chi nasce nel territorio italiano equivale ad attribuire la cittadinanza anche ai genitori. In tale caso, infatti, non sarebbe possibile l'espulsione in caso di reato.

Sottolinea, pertanto, come con argomentazioni di carattere emotivo si sta

cercando di coinvolgere i cittadini su un tema che necessita di grande attenzione ed approfondimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, al fine di recepire le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio.

Fa quindi presente che l'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso sul precedente testo non è stata recepita dalla II Commissione.

Ritiene quindi opportuno formulare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*) che evidenzia nuovamente tale profilo che attiene all'articolo 22 ed all'opportunità di defi-

nire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, ivi previsti, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatazza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. Emendamenti C. 3496-A. (Parere all'Assemblea).

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3352 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali »,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,

preso atto che l'articolo 2 prevede un'apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche e che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale delle suddette fondazioni;

rilevato, in proposito, che se da un parte tali fondazioni sono state trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n. 367 del 1996 e che l'articolo

22 del suddetto decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tali fondazioni « sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e altri) » ed in quanto i relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95,

preso atto inoltre che, in passato, già vi sono stati interventi normativi volti a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto personale (articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il 2008),

rilevato che il comma 6 dell'articolo 3 dispone che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, « sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato », l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in

soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001,

evidenziato, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni – previgenti alla loro trasformazione in diritto privato – in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento,

rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato festa nazionale,

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se si intende che tale giornata sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante « Disposizioni in materia di ricorrenze fe-

stive », che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al comma 6 dell'articolo 3 appare opportuno valutare il mantenimento della previsione per cui alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, « sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato », l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001;

2) all'articolo 7-bis, appare opportuno chiarire se si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante « Disposizioni in materia di ricorrenze festive », che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli « enti pubblici » la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento,

rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi,

di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli « enti pubblici » non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione,

preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli « enti pubblici » non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « A Roma. Insieme », in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori	32
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	32
------------------------------------	----

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
--	----

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	38
---	----

AVVERTENZA	36
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « A Roma. Insieme », in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

Sui lavori della Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, in relazione ai provvedimenti C. 2011 ed

abbinati, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, osserva come anche dalle odierne audizioni sia emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti. I tempi a disposizione, tuttavia, appaiono estremamente ristretti, atteso che i provvedimenti sono iscritti nel calendario dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Inoltre, oggi alle 17 scade il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali dovrebbero essere esaminati oggi stesso nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, ove lo ritenga, si attivi per chiedere il differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (Pdl) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo, anche in considerazione delle criticità emerse oggi nel corso delle audizioni. Trattandosi di una disciplina e volta a dare una soluzione anche a problemi sociali dai risvolti molto complessi, ritiene che l'istruttoria non sia completa per potere iniziare l'esame in Assemblea il 28 giugno. Sottolinea inoltre come i gruppi non abbiano espresso posizioni pregiudizialmente contrarie al provvedimento, ma solo esigenze di approfondimento. Pertanto, avere più tempo a disposizione per approfondire, favorirebbe il raggiungimento di un testo condiviso.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo e dell'onorevole Costa. Sottolinea come le odierne audizioni siano state molto utili ed abbiano reso evidente l'esigenza di maggiori approfondimenti.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il proprio gruppo sia stato sempre favorevole alle riflessioni ed agli approfondimenti. Rileva tuttavia come, da un lato, sarebbe necessario svolgere ulteriori audizioni sui provvedimenti in questione e come, dall'altro, l'imminente inizio dell'esame in Assemblea renda particolar-

mente ristretti i tempi per gli approfondimenti. Ricorda inoltre come il proprio gruppo abbia chiesto di calendarizzare il provvedimento nel mese di giugno, proprio perché riteneva che si trattasse di un provvedimento largamente condiviso. Auspica quindi che si possa fare tutto il possibile per iniziare l'esame in Assemblea il 28 giugno, verificando la possibilità di svolgere ulteriori audizioni nella giornata di domani, per passare subito dopo all'esame degli emendamenti.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che i provvedimenti C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini sono iscritti nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, sia pure a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Assicura quindi che riferirà quanto emerso al presidente Bongiorno.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è volto a convertire, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Segnala quindi le disposizioni ritenute di maggiore interesse.

L'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 2 prevede un'apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della riforma organica della contrattazione riguardante questo settore.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche).

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.

Il comma 1, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge 633 del 1941, tenuto dalla SIAE, comprenda anche le opere audiovisive: ciò in quanto, come specifica la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la disciplina europea sul diritto d'autore reca regole comuni per l'opera cinematografica e per quella audiovisiva.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 103 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la SIAE, sono determinate le modalità di funzionamento del registro.

Ricorda che, secondo la normativa vigente, la registrazione fa fede, fino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e ai premi previsti dalla normativa, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

Ricorda come in relazione al provvedimento in esame siano state presentate in Assemblea delle questioni pregiudiziali. Tali questioni e segnatamente quella pre-

sentata dall'UdC non riguardano peraltro gli aspetti di competenza della Commissione giustizia.

Con specifico riferimento alle parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, come evidenziate nella relazione, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

C. 3498 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che l'Accordo con la Bielorussia sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 18 aprile 2003 a Minsk, si compone di un breve Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali.

Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione

delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, l'articolo 20, che detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-bielorussa che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

Il disegno di legge di ratifica non pone particolari questioni di interesse di questa Commissione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

C. 3400 Pianetta e abb..

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 3400, in occasione dell'imminente verifica che la Commissione europea compirà sulle modalità operative della coope-

razione italiana, sia indispensabile dimostrare di aver avviato a soluzione almeno le più gravi delle criticità più volte richiamate dagli organismi internazionali.

Lo scopo del provvedimento in esame è quindi quello di consentire al Ministero degli affari esteri di amministrare efficacemente i fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per iniziative di cooperazione.

Rileva quindi come gli aspetti salienti siano, in sintesi, i seguenti: maggiore flessibilità temporale nell'utilizzo dei fondi accreditati per i progetti di cooperazione e per il funzionamento delle unità tecniche istituite dalla cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo; adeguamento della rendicontazione ai tempi di esecuzione dei progetti (annualmente, le sedi invierebbero solo una relazione, mentre il rendiconto e il versamento dell'eventuale saldo attivo all'entrata dello Stato sarebbero rinviati alla fine del progetto); superamento dell'attuale pluralità di regimi di rendicontazione a seconda della data dell'accredito.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso « 15-septies ». Ritiene infatti che sia opportuno definire la portata della predetta disposizione, nella parte in cui si demanda ad un regolamento di stabilire le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni, chiarendo, in particolare, se la disposizione si riferisca all'armonizzazione dei procedimenti amministrativi ovvero intenda derogare a principi giuridici contenuti nella legislazione vigente.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione che recepisce il rilievo espresso dall'onorevole Contorno (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di essersi riservato, nella precedente seduta, di fornire dati ed informazioni utili alla fase istruttoria dell'esame del provvedimento. Consegna quindi alla Commissione i predetti elementi informativi (*vedi allegato 2*).

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1956 Brigandì.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Atto n. 217.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (C. 3400 Pianetta e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso « 15-septies » dispone che con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010;

ritenuto che appare opportuno definire la portata della predetta disposizione,

nella parte in cui si demanda ad un regolamento di stabilire le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni, chiarendo, in particolare, se la disposizione si riferisca all'armonizzazione dei procedimenti amministrativi ovvero intenda derogare a principi giuridici contenuti nella legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso « 15-septies », come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.**

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Roma, 17 GIU. 2010



Al Sig. Capo della Segreteria
del Sottosegretario di Stato
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Dott. Alessandro Giordano

SEDE

Oggetto: AC. 2661 – Richiesta di elementi informativi.

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota m_dg.SSS02.16/06/2010.284.U, si rappresenta che negli ultimi dieci anni sono stati pubblicati i seguenti concorsi con gli esiti come dettagliatamente specificati:

concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 29.12.2000 (idonei 129; nominati notai 129 candidati);

concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 20.12.2002 (idonei 191; nominati notai 191 candidati);

concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 01.09.2004 (idonei 187; nominati notai 187 candidati);

concorso, per esame, a 230 posti di notaio, indetto con D.D. 10.07.2006 (hanno superato le prove orali 309 candidati, si è in attesa della conclusione della ricorrenza a seguito di ordinanza del giudice amministrativo, dell'esito dei ricorsi innanzi al giudice amministrativo e della formazione della graduatoria da parte della commissione esaminatrice);

concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con D.D. 10.04.2008 (allo stato la Commissione sta provvedendo alla correzione degli elaborati relativi alle prove scritte);

concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 28. 12. 2009 (le prove scritte si svolgeranno entro la fine dell'anno in corso).

In relazione alla richiesta relativa al numero dei coadiutori che stanno svolgendo le funzioni di notaio nell'ultimo quinquennio, questa Direzione Generale non è in grado di fornire alcun dato. Notizie in merito, possono, comunque, essere richieste al Consiglio Nazionale del Notariato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	39
Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra. C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè (<i>Esame e rinvio</i>)	39

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone che le due proposte di legge iscritte all'ordine del giorno, in sede referente, recanti la modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernenti l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico (C. 2527) e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra (C. 2566), ancorché concernenti due distinti monumenti sacrari, vertendo sulla stessa materia, siano abbinare.

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra. C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame prevedono l'equiparazione di Monumenti sacrari ai cimiteri di guerra attraverso l'introduzione di modifiche alla legge 31 marzo 2005, n. 48, recante l'equiparazione ai cimiteri militari di quattro Monumenti sacrari: il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato « Ara Pacis Mundi » di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale Mater Captivorum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo) e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato « Tempio nazionale dell'internato ignoto » (Padova).

In particolare, la proposta di legge n. 2527 prevede che la citata equiparazione sia disposta anche con riferimento al Monumento all'Alpino di Brunico che, come risulta dalla relazione illustrativa, è stato più volte oggetto di attacchi e di sfregi, pur essendo compreso nell'ambito dei beni culturali nazionali fin dal 2004. Nel basamento di tale Monumento si tro-

vano, infatti, alcuni resti di tre pietre scure prelevate dal cimitero della divisione degli alpini altoatesini caduti a Mai Ceu durante la guerra in Abissinia.

Come risulta dalla relazione illustrativa, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge prevede l'equiparazione del Monumento sacrario in esame ai cimiteri di guerra, al fine di sottrarlo ai ripetuti vilipendi subiti, inserendolo nell'elenco di cui alla legge n. 48 del 2005. Bisogna infatti ricordare che, per effetto della predetta equiparazione, i Monumenti sacrari vengono assoggettati, tra l'altro, al pari dei cimiteri di guerra, alla custodia del Commissario generale per le onoranze ai caduti che esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministero della difesa, ai sensi della legge n. 204 del 1951. Il successivo articolo 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, quantificati in euro 50 mila a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa. In proposito, appare necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria per riferirla al nuovo triennio 2010-2012 nonché per tenere conto delle nuove modalità di redazione delle coperture finanziarie mediante riduzione dei fondi speciali, determinate dalla nuova classificazione degli stanziamenti di bilancio per missioni e per programmi quale risultante dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge n. 196 del 2009.

La proposta di legge n. 2566, invece, dispone l'equiparazione ai cimiteri di guerra del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt che è stato eretto in ricordo degli appartenenti alle formazioni partigiane, operanti nel Cansiglio (Battaglione Luciano Manara e Divisione Nino Nannetti) durante la Resistenza, che rimasero vittima delle formazioni nazi-fasciste.

Come risulta dalla relazione illustrativa, il monumento ai 406 caduti, parzialmente distrutto nel novembre 1949 per ragioni ancora non accertate, fu ricostruito nel 1950 con il contributo dei

comuni limitrofi. Nel 1970 fu inaugurato, dall'allora Presidente della Camera dei deputati Pertini, un nuovo monumento. Successivamente, lo stesso Pertini, in veste questa volta di Presidente della Repubblica, rese ancora una volta omaggio al monumento, così come fecero anche i Presidenti della Repubblica Cossiga e Scalfaro.

Sempre secondo la citata relazione illustrativa, l'equiparazione prevista rappresenterebbe « un tributo dovuto a quei valorosi che si sono sacrificati per la libertà e di un chiaro monito alle generazioni future affinché non dimentichino gli ideali per cui molti giovani di allora diedero la vita ». La proposta di legge non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria.

A questo riguardo, ricorda che, nella XIV legislatura, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 2043, poi divenuta legge 31 marzo 2005, n. 48, fu predisposta dal Governo una relazione tecnica da cui emerse che l'equiparazione di un Monumento sacrario ad un cimitero di guerra comporta un onere medio stimabile nell'ordine di euro 61.799. Alla luce di tali elementi, quindi, dovrebbe essere prevista, per la proposta di legge n. 2527, un'integrazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria e, per la proposta di legge n. 2566, l'introduzione di un'apposta autorizzazione di spesa e di una corrispondente copertura finanziaria formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Infine, segnala che la legge 31 marzo 2005, n. 48, sarà abrogata, a far data dal prossimo 9 ottobre, dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'8 maggio scorso.

Poiché le disposizioni contenute in tale legge, sono state ricollocate nel Libro Secondo (Beni), Titolo II (Singole categorie di beni militari) Capo VI (Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra), Sezione III (Sepolcreti di guerra italiani), articolo 275 (Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nomi-

nati), andrebbe valutata l'opportunità di modificare i riferimenti normativi delle proposte stesse adeguandoli ai nuovi riferimenti risultanti dal predetto codice.

Con l'occasione, fa presente, per altro, che il citato codice, pur disponendo l'abrogazione della legge n. 48 del 2005, ha riprodotto esclusivamente le sue disposizioni di carattere ordinamentale, ma non anche la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 247.196 annui a decorrere dal 2005, rischiando di far venir meno, la base giuridica che ne consente l'iscrizione nel bilancio a legislazione vigente.

Segnala altresì, incidentalmente, che analogo problema è rilevabile anche per provvedimenti legislativi di ben superiore impatto finanziario e ordinamentale, quali le disposizioni di cui alle leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004, in materia di professionalizzazione del servizio militare, che sono state integralmente abrogate dal citato codice, comprese quelle relative ad

autorizzazioni di spesa pari a diverse centinaia di milioni di euro. Per altro, pur in pendenza delle predette abrogazioni, le citate autorizzazioni di spesa sono state recentemente rifinanziate dall'articolo 55, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di rispondere nel corso prosieguito dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione)</i>	42
DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva, con riferimento all'articolo 20, comma 5, in materia di requisiti di esercizio delle autoscuole, che le indicate attività possano essere svolte con le risorse umane e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente e che, comunque, eventuali maggiori oneri connessi a tale attività possono essere posti a carico dei soggetti richiedenti nell'ambito dell'autonomia impositiva riconosciuta agli enti territoriali.

Per quanto concerne l'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di patente a punti, rileva che la proposta non sembra determinare oneri per la finanza pubblica, nel presupposto che gli oneri dell'esame siano posti a carico del privato unitamente ai costi per la frequenza del corso, in quanto ad essa strettamente connessa.

Con riferimento all'articolo 23, recante requisiti per il conseguimento della patente, ritiene che dal tenore letterale della norma, la quale prescrive che le spese per gli accertamenti clinico-tossicologici e per la susseguente certificazione siano poste in capo al richiedente, osserva che la norma non appare suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 26 in materia di sanzioni di segnalazioni visive dei veicoli, ritiene che la modifica non è suscettibile di determinare effetti sui saldi

di finanza pubblica in considerazione della aleatorietà dei proventi derivanti dalle sanzioni.

Per quel che concerne l'articolo 34, in materia di guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, osserva che sarebbe preferibile acquisire chiarimenti dai Ministeri della giustizia e dell'interno circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica legati all'obbligo di versamento dei contributi assicurativi, con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali per coloro che vengono ammessi alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, in analogia a quanto previsto per i detenuti adibiti ad attività occupazionale. Conferma comunque l'irrilevanza della misura in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica, in considerazione della aleatorietà dei proventi derivanti dalle sanzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 42 sulla destinazione dei proventi delle sanzioni, nel ribadire che la disposizione si riferisce alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche contenute nel disegno di legge in oggetto, fa presente che l'individuazione, da attuarsi con apposito provvedimento annuale, delle maggiori entrate, al netto delle minori entrate che pure si possono verificare in attuazione del provvedimento, risulta difficilmente attuabile tenuto conto che si tratta di sanzioni che già rivestono un carattere aleatorio.

Per quel che concerne l'articolo 46-bis, in materia di educazione stradale, rinvia al parere del Ministero dell'istruzione, università e ricerca competente per materia.

Per quanto riguarda l'articolo 47 concernente il Comitato per le attività connesse alla sicurezza stradale, rileva che la partecipazione al Comitato dei rappresentanti delle varie amministrazioni coinvolte non comporta oneri in quanto si tratta di attività svolta nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascuna di esse. Peraltro, considerato che per la partecipazione allo stesso non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere, ritiene che la clausola di invarianza di oneri possa essere rispettata. Per quanto riguarda l'attività di gestione

del Comitato, ritiene che non vi siano profili di onerosità, essendo utilizzabili le risorse disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quel che concerne l'articolo 49 in materia di classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, ritiene che stante la natura ordinamentale della norma, non si ritiene che eventuali modifiche ai criteri di definizione delle rete autostradale e stradale possano avere riflessi sulle modalità di finanziamento della costruzione e manutenzione delle suddette strade e autostrade.

Per quel che concerne l'articolo 61 in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per i soggetti diversamente abili, rileva che non vi sono profili problematici dal punto di vista finanziario.

Con riferimento infine alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera c), rileva che, malgrado la stessa sia stata oggetto di una doppia deliberazione conforme delle due Camere, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sarebbe opportuno provvedere a mutare il riferimento al prelievo di mucosa, che richiederebbe un'attività sanitaria complessa e comporterebbe la necessità per il personale ausiliario delle forze di polizia di frequentare appositi corsi di specializzazione, con i relativi costi a carico della finanza pubblica, in un riferimento ai relativi fluidi.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ritiene esaurienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) con riferimento all'articolo 25, comma 1, sottolinea come l'attribuzione agli enti locali del 50 per cento dell'ammontare delle sanzioni riscosse sul loro territorio possa comportare significative riduzioni delle entrate per questi ultimi che attualmente percepiscono l'intero ammontare di tali sanzioni. Rileva peraltro come non vi sia nemmeno risposta alla preoccupazione inversa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 20, che trasferisce i proventi relativi alle auto-scuole dal bilancio dello Stato a quello

delle province. Ricorda che già il testo licenziato in prima lettura dalla Camera, su cui pure aveva già manifestato la sua contrarietà, pur meno penalizzante per gli enti locali ed approvato in un contesto economico differente, aveva suscitato forti preoccupazioni dei rappresentanti degli enti locali. Sottolinea come, nell'attuale situazione, all'indomani dei pesanti tagli determinati sulla finanza locale ai sensi del decreto n. 78 del 2010, un'ulteriore penalizzazione per i bilanci degli enti locali sia insostenibile. Con riferimento all'articolo 49, relativo alla ripartizione della rete stradale, rileva come, pur trattandosi di una scelta già iniziata dal Governo di centrosinistra, i risultati siano stati piuttosto deludenti. Ritiene che, anche in questo settore, vi potrebbe essere una maggiore efficienza in grado di produrre una diminuzione dei costi per i contribuenti.

Fabio GARAGNANI (PdL) ricorda che nella seduta del 17 giugno 2010, aveva richiamato l'attenzione del Governo sull'esigenza che gli enti locali utilizzino i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice della strada esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Sottolinea, infatti, che sempre più spesso gli enti territoriali ricorrono all'utilizzo di autovelox e controlli stradali al fine di integrare le proprie risorse di bilancio, realizzando per questa via una forma di imposizione fiscale occulta. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di verificare la possibilità di affrontare tale delicata questione nel parere sul provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento alla questione posta dall'onorevole Marchi, in merito alla ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni tra comuni ed enti da cui dipende l'organo accertatore, rileva che non è corretto affrontare i problemi di bilancio degli enti locali attraverso le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità. Sottolinea peraltro come la Commissione di merito abbia effettuato tale scelta in maniera

condivisa proprio per evitare abusi da parte dei Comuni. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 44 e abb.-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, che prevedono l'attribuzione alle province dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni per l'esercizio abusivo di autoscuola di cui all'articolo 123, comma 11-*bis*, del Codice della strada, non determina effetti negativi significativi in termini di gettito per il bilancio dello Stato, in quanto al momento non risulta che tali sanzioni siano mai state applicate;

le modifiche introdotte agli articoli 26 e 40 non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto i proventi derivanti dalle sanzioni, in ragione della loro aleatorietà, non sono scontati nei tendenziali;

l'articolo 34, comma 3, lettera *c*), peraltro già oggetto di una doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato, demanda al personale ausiliario delle forze di polizia un accertamento sulla mucosa del cavo orale che non può essere effettuato, al contrario di quanto affermato dalla disposizione in questione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto comporta lo svolgimento di un'indagine invasiva con strumenti particolari, per effettuare la quale il predetto personale ausiliario dovrebbe tra l'altro frequentare appositi corsi di specializzazione;

la clausola di invarianza di cui al comma 6 dell'articolo 47 è idonea a garantire che il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale di cui al suddetto arti-

colo possa svolgere le proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 61, comma 2, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che le spese relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e quelle per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), saranno poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 34, comma 3, lettera c), sostituire la parola: "mucosa" con la seguente: "fluida";

all'articolo 61, comma 2, sostituire le parole: "Al relativo onere" con le seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1";

e con la seguente condizione:

all'articolo 47, comma 6, sopprimere le parole: "né minori entrate." »

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel concordare con la proposta di parere del relatore, sottolinea, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Garagnani, che il provvedimento in esame già prevede in modo espresso quale debba essere la destinazione delle risorse provenienti dalle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice della strada e, pertanto, sarebbe difficile ipotizzare un vincolo più stringente per gli enti locali, anche in ragione della difficoltà di operare, nel

nostro ordinamento, controlli sull'utilizzo di risorse iscritte nei bilanci degli enti territoriali.

Maino MARCHI (PD) dichiara, a titolo personale la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando di non volere in alcun modo concorrere ad un ulteriore depauperamento dei bilanci degli enti locali.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Marchi in ordine agli effetti del provvedimento sulla finanza degli enti locali, che è stata oggetto di numerosi interventi fortemente restrittivi nei più recenti provvedimenti legislativi, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla condizione volta a modificare l'articolo 34, comma 3, lettera c), del provvedimento in esame, che risulta unanimemente condivisa, rileva come essa, pur essendo intervenuta, peraltro con l'eccezione della clausola « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » introdotta dal Senato, la doppia lettura conforme tra i due rami del Parlamento, meriti di essere sottoposta all'attenzione della Commissione di merito, in ragione della necessità di garantire, comunque, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla luce dei problemi di copertura evidenziati nella premessa della proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, con una rilevante innovazione rispetto alla disciplina previgente, stabilisce che le relazioni tecniche allegare ai disegni di legge siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento. Nel rilevare che la relazione allegata al provvedimento in esame non è stata aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra le due

Camere, fa presente che nella giornata di venerdì 18 giugno 2010 ha richiesto di far pervenire alla Commissione bilancio una versione aggiornata della relazione tecnica, che allo stato non è stata ancora trasmessa. Nel segnalare come tale relazione, non appena trasmessa, sarà inviata a tutti i componenti della Commissione, al fine di consentire una valutazione dei suoi contenuti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	47
DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinata (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè.

Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del provvedimento trasmessa dalla II Commissione, esprimendo su di esso, nella seduta del 17 novembre 2009, parere favorevole con osservazioni.

Passando ad illustrare le ulteriori innovazioni apportate dalla Commissione

Giustizia rispetto al testo precedentemente esaminato, segnala in primo luogo, anche in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), del provvedimento, relativa alla formulazione del nuovo comma 7-*ter* dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 (recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), in materia di sospensione di termini in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla citata legge n. 44 per gli eventi estorsivi legati al *racket* o all'usura.

In dettaglio si prevede che, fino alla scadenza della predetta sospensione di termini, venga esclusa l'applicazione di sanzioni nei confronti del soggetto il quale sia sottoposto a procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti dell'erario, mentre viene meno l'esclusione dell'applicazione dei relativi interessi, contemplata nella precedente versione del testo.

È stato inoltre modificato il comma 1 dell'articolo 14, il quale disciplina alcuni aspetti dello speciale procedimento volto a comporre le cosiddette « crisi da sovraindebitamento » introdotto dal Capo II del provvedimento, prevedendo che il debitore possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano.

Rispetto al precedente testo, la Commissione Giustizia ha specificato che il piano deve assicurare, oltre al regolare pagamento dei creditori che rimangano estranei alla procedura, anche l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali essi non abbiano rinunciato, nemmeno parzialmente.

Sempre sulle tematiche relative alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento, rileva come la Commissione Giustizia non abbia accolto l'osservazione contenuta nel parere espresso in precedenza dalla Commissione Finanze, con la quale si chiedeva di chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del procedimento di composizione della crisi, eliminando l'apparente discrasia tra il det-

tato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, e il comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala una modifica al comma 5 dell'articolo 18, con la quale la Commissione Giustizia ha specificato che all'accordo per la ristrutturazione dei debiti previsto nel quadro del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali contenute nell'articolo 182-*ter*, ultimo comma, della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, il quale stabilisce che la transazione fiscale, conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'articolo 182-*bis* della stessa legge fallimentare, è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Al riguardo rileva come non appaia chiaro il senso della modifica apportata alla disposizione dalla Commissione Giustizia, atteso che la richiamata previsione di cui all'articolo 182-*ter*, ultimo comma, della legge fallimentare non sembra avere natura procedimentale, ma soprattutto sostanziale, in quanto disciplina la revoca della transazione fiscale.

Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Commissione di merito abbia soppresso, accogliendo sostanzialmente un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione, l'articolo 25-*bis*, il quale prevedeva che la stipula dell'accordo consentisse ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che le operazioni e gli atti della procedura sono esenti da imposte e tasse.

È invece rimasto invariato l'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della *privacy* e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.

Ricorda che rispetto a tale disposizione la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 17 novembre 2009, tre osservazioni, con le quali si chiedeva alla Commissione di merito di:

1) circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero consentirgli di chiedere dati specifici contenuti nell'anagrafe stessa, rilevanti ai fini del procedimento di composizione;

2) prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

3) con specifico riferimento ai dati contenuti nelle centrali rischi, specificare a quali banche dati faccia riferimento la norma, nonché prevedere che l'utilizzo dei dati in esse contenuti avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in quanto applicabili.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento al disposto dell'articolo 25 della proposta di legge in esame, rileva l'opportunità di segnalare nuovamente alla Commissione di merito l'esigenza di regolare meglio l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, prevedendo che le relative modalità siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Alberto FLUVI (PD), ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di non esprimere il parere su di esso nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3552, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Il decreto-legge, che si compone di 9 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per un riordino sistematico del settore lirico-sinfonico, prevedendo, a tal

fine, al comma 1, che la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche sia operata con regolamenti governativi di delegificazione, da adottarsi, su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali, attenendosi a una serie di criteri.

Tali criteri riguardano, tra l'altro: la razionalizzazione dell'organizzazione e la valorizzazione professionale dei lavoratori; l'efficienza, la corretta gestione, l'economicità, l'imprenditorialità e la sinergia tra le fondazioni; la formulazione di indirizzi sulla composizione degli organi, la gestione dell'attività e la partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori; la previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; la previsione di parametri atti a stabilire tetti massimi di spesa per i *cachet* e loro equiparazione alla media europea; la previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle Fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana; la destinazione di una quota crescente del contributo statale in base alla qualità della produzione; la disciplina del sistema di contrattazione collettiva nel settore; l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni; l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali per le fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi, sia quantitativi, con una specificità riguardante lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Ulteriori criteri direttivi sono contenuti nel comma 1-*bis*, il quale stabilisce che la riorganizzazione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche avvenga attraverso un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, compresi gli enti locali e le organizzazioni sindacali, costituendo anche un tavolo di confronto. Inoltre, si

prevedono interventi per favorire forme di finanziamento del settore di carattere pluriennale, che assicurino maggiore stabilità al settore, si stabilisce che gli statuti delle fondazioni attribuiscono all'amministratore generale o al sovrintendente la responsabilità della gestione, si prevede la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, mantenendo inoltre la capacità di produzione culturale sul territorio e valorizzando il carattere sociale ed il ruolo educativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 2 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, individuata con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, la quale si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime.

La disposizione prevede inoltre che l'accordo sottoscritto sia sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica, e che, in sede di prima applicazione, il contratto sia stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata del decreto – legge.

L'articolo 3, comma 1, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il quale può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, a condizione che ciò non pregiudichi le esigenze della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Restano comunque ferme alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative al cumulo di impieghi e quelle della legge n. 498 del 1992 che stabiliscono l'incompatibilità con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dei corpi artistici autonomi, i quali possono essere costituiti dal personale dipendente delle fondazioni lirico sinfoniche per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni.

In tale ambito si prevede che il riconoscimento alla fondazione lirico sinfonica di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione, deve essere contemplato nell'atto di convenzione appositamente stipulato tra i predetti corpi artistici e la fondazione, e che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il comma 3 novella l'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2005, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 3-ter e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti.

Conseguentemente, il comma 3-bis stabilisce che i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge potranno essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 4 prevede che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 25 per cento.

Il comma 5 vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche, fino al 31 dicembre 2011, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, pur consentendo l'assunzione a tempo indeterminato per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato saranno contenute nel limite massimo del *turnover* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione, al fine di ridurre i costi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti «aggiunti», invece, non possono superare il 15 per cento dell'organico approvato. In ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 5-bis prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, pos-

sano effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti « aggiunti », nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

Il comma 6 conferma l'applicazione alle fondazioni delle disposizioni della legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche si applichino, per le missioni all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e trasferimento vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 7 fissa l'età pensionabile dei danzatori, sia uomini sia donne, al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con utilizzo, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione stabilito dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi all'entrata in vigore della disposizione, si consente comunque, al personale che abbia già raggiunto l'età pensionabile, di optare per il mantenimento in servizio.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2010 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il comma 8-bis autorizza la « Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari », nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad effettuare, in deroga alle disposizioni del comma 5, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei

limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 4 prevede che, per i contributi ancora da erogare, a partire dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali potrà liquidare anticipatamente fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previste dai decreti ministeriali vigenti in materia. Tale previsione è volta a superare il problema delle assegnazioni di contributi deliberate su mero preventivo, che spesso successivamente sono ridotte o revocate all'atto della verifica dell'effettiva attività prodotta.

L'articolo 5, soppresso dal Senato, ridefiniva le funzioni e i compiti del gruppo Cinecittà Luce SpA, in particolare attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità delle partecipazioni ed al Ministro per i beni e le attività culturali l'esercizio dei diritti dell'azionista.

L'articolo 6, comma 1, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprenda anche le opere audiovisive, in quanto la normativa europea sul diritto d'autore reca regole comuni per l'opera cinematografica e per l'opera audiovisiva.

La disposizione prevede inoltre una revisione delle caratteristiche del registro, delle modalità di registrazione, delle tariffe relative alla tenuta del registro, nonché della tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, da attuarsi entro sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 abroga l'articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle recate dall'articolo 6, mantenendo invece in vigore, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato dal comma 1, il sistema previgente in materia, delineato dagli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge n. 1061 del 1938.

In proposito ricorda che il predetto articolo 23 stabiliva che i film riconosciuti di nazionalità italiana e quelli equiparati, ai fini dell'ammissione ai benefici del medesimo decreto n. 28, fossero iscritti nel pubblico registro per la cinematografia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, tra i benefici previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2004, ai quali si poteva essere ammessi a condizione di essere iscritti al citato pubblico registro, si annoverano, oltre a contributi alla produzione, all'accesso al fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, all'erogazione di premi di qualità e per la promozione delle attività cinematografiche, anche agevolazioni fiscali e finanziarie, disciplinate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 28, consistenti sostanzialmente:

nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti di vendita dei diritti di sfruttamento economico dei film, agli atti di concessione, costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, agli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

nell'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, sulle operazioni di credito cinematografico, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate;

nell'esclusione dal reddito imponibile delle quote versate dai soci e degli incassi dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Coerentemente con il disposto del comma 2, il comma 2-*bis* inserisce tra gli atti normativi anteriori al 1970 di cui si prevede il mantenimento in vigore, anche il predetto regio decreto-legge n. 1061 del 1938.

L'articolo 7 disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), il quale, ai sensi del comma 1, è un'associazione avente personalità giuri-

dica di diritto privato disciplinato dalla disposizione e dal codice civile, costituita dagli artisti interpreti esecutori e dalle associazioni di tali artisti che annoverino almeno 200 iscritti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 93 del 1992 e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali a seguito della messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito. In tale contesto si riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nell'IMAIE un ruolo consultivo.

L'attività del nuovo IMAIE è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali ne approvano lo statuto, il regolamento elettorale e quello di attuazione. La disposizione prevede inoltre che i predetti organi riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto d'autore spettante agli artisti interpreti esecutori, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento all'istituto medesimo dei compensi spettanti agli artisti e nel caso di mancata trasmissione all'IMAIE della documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto.

La disposizione specifica che il presidente del collegio dei revisori dell'Istituto è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano, ciascuno, un componente del collegio dei revisori.

Il comma 2 stabilisce che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE, tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'IMAIE in liquidazione, prevedendo in particolare, il trasferimento al nuovo IMAIE del compito di provvedere all'incasso e alla relativa ripartizione tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto dei compensi loro spettanti. In tale contesto il nuovo IMAIE procede alla deter-

minazione di compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, per ciò che concerne l'attribuzione della qualifica di artista, interprete ed esecutore.

La disposizione prevede inoltre che il personale dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori in liquidazione è trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE, e che siano trasferiti, al termine della procedura di liquidazione, anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati.

Il comma 3 precisa che il nuovo IMAIE procede alla pubblicazione nel proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi, stabilendo che tale pubblicazione deve essere visibile per 1.095 giorni consecutivi ed è distinta, per ogni trimestre, dall'indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che lo ha versato.

Il comma 3-bis prevede che i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto debbano essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.

L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

In tale contesto il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri « 150 anni dell'Unità d'Italia » e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale e adotta le azioni opportune per restaurare e valorizzare i Luoghi della Memoria nazionale presenti sul territorio italiano.

Ai sensi del comma 3 le procedure amministrative per il compimento delle citate attività sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8, comma 1, dispone l'abrogazione della legge n. 800 del 1967, la quale ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell'autorità di Governo competente. Sono escluse dall'abrogazione una serie di disposizioni specificamente indicate.

Il comma 2 modifica l'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione, abrogando il riferimento al parere del Dipartimento dello spettacolo per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di lavoratori extracomunitari per la produzione e realizzazione di spettacoli, ed eliminando il riferimento all'Autorità competente per lo spettacolo tra gli organismi pubblici che determinano le procedure e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione.

Il comma 3, lettera a), reca l'abrogazione di due commi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1977, relativi alla possibilità di anticipare l'80 per cento dei finanziamenti per determinate manifestazioni a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrale.

La lettera b), oltre ad un adeguamento di carattere formale, abroga un comma dell'articolo 2 della legge n. 54 del 1980, eliminando anche in questo caso la possibilità di anticipare l'80 per cento delle sovvenzioni previste dallo stesso articolo 2 per il sostegno delle attività musicali.

La lettera c) prevede l'abrogazione del comma terzo dell'articolo 2 della legge n. 43 del 1982, anch'essa riguardante la modalità di anticipazione dei contributi per spettacoli.

La lettera d) reca l'abrogazione del comma 392 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, il quale disponeva, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010.

La lettera e) dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, il quale disponeva che l'affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guarda-

roba), negli istituti e luoghi di cultura può avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura, demandando ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione dei servizi aggiuntivi.

La lettera *e-bis*) abroga, in connessione con la norma in materia di nomina dei componenti del collegio dei revisori del nuovo IMAIE prevista dal comma 1 dell'articolo 7, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 93 del 1992, il quale dispone che il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori del medesimo istituto.

La lettera *e-ter*) abroga il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale prevede che gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati in favore delle fondazioni musicali, devono essere venduti entro due anni dall'acquisto, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione.

L'articolo 9 dispone, come d'uso, in merito all'entrata in vigore del decreto — legge.

Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente.

L'articolo 1 definisce, ai commi 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, che intende stabilire i principi fondamentali della disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito della legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, assicurare la tutela della concorrenza nel settore, secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni nell'accesso al settore, nonché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori.

La disposizione specifica inoltre, al comma 3, che la legge si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 2 indica, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del provvedimento, che si estende alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, in forma individuale, societaria o cooperativistica.

Il comma 3 subordina l'accesso alla professione di costruttore edile al possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge, oltre a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 3 istituisce presso ciascuna Camera di Commercio la sezione speciale

dell'edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività indicate dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, subordina l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione del responsabile tecnico, che deve avvenire all'atto dell'iscrizione dell'impresa edile alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.

In base ai commi da 2 a 4 la qualifica di responsabile tecnico può essere assunta anche da coloro che rivestono anche la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai quali sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto, mentre si esclude che il soggetto designato come responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per conto di altre imprese o che esso possa essere un consulente o un professionista esterno.

L'articolo 5 indica i requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio della professione di costruttore edile, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro-tempore* e dagli amministratori, qualora si tratti di società, nonché dal responsabile tecnico.

Tali requisiti consistono, in sostanza:

nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per i delinquenti abituali, o di una delle cause ostative al rilascio di licenze o autorizzazioni previste per le persone alle quali siano state misure di prevenzione antimafia;

nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio contemplati dal codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, se-

questro di persona a scopo di estorsione e rapina, illecita concorrenza con violenza o minaccia;

nell'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili elencate dall'articolo 2.

L'articolo 6 preclude l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico a chi abbia riportato una condanna, accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena, per una serie di reati.

Si tratta, in sostanza:

a) dei reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;

b) dei reati relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti, all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ed al traffico illecito di rifiuti;

c) per i reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per violazioni in materia di ricerche archeologiche e per l'esecuzione di lavori edili in assenza di autorizzazione o in difformità da essa;

d) per i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e di esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L'articolo 7, comma 1, indica i requisiti di idoneità professionale richiesti al responsabile tecnico, che consistono, alternativamente:

a) nell'iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia, o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno 3 anni;

b) nel possesso della laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, nel diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e nella frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore;

c) nel possesso di un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore di almeno quarantotto mesi negli ultimi cinque anni e nella frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore;

d) nella frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno duecentocinquanta ore.

In base al comma 2 i titoli di studio enumerati dal comma 1 conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità; inoltre, secondo il comma 3, al termine del corso di apprendimento richiamato dal comma 1 dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.

Ai sensi del comma 4, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia, fermo restando comunque l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità e moralità indicati dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 8, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.

Il comma 2 affida alle Regioni la regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile.

Il comma 3 enumera le materie che dovranno essere oggetto dei corsi di apprendimento, tra le quali si segnala, in quanto rientrante indirettamente negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la normativa tributaria.

L'articolo 9 prevede che il soggetto che chiede l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 dimostri il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggino, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile, per un valore minimo di 30.000 euro.

L'articolo 10, comma 1, attribuisce alle Camere di Commercio, i compiti di: verificare i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllarne periodicamente, mediante verifiche, la sussistenza; coordinare e gestire il funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicare alla Cassa edile territorialmente competente l'avvenuta iscrizione nel predetto registro.

In base ai commi da 2 a 6 le predette funzioni sono svolte dal personale delle Camere di Commercio, ed ai relativi oneri si fa fronte con i fondi introitati con il versamento alla Camera di Commercio stessa, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dell'edilizia, del diritto di prima iscrizione. La misura del diritto è determinata per il 2010 in 500 euro, aggiornata annualmente in base alla va-

riazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il diritto coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

L'articolo 11 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che adottano soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 12 prevede che l'esercizio dell'attività di costruttore edile sia sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 della legge, e possa essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle predette condizioni, prevedendosi in caso contrario la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.

L'articolo 13 detta alcune disposizioni di natura transitoria.

In particolare, il comma 1 consente alle imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, di continuare a svolgere la propria attività, a condizione che comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.

Il comma 2 prevede invece che i soggetti i quali alla data dell'entrata in vigore della legge siano in possesso dell'attestato di qualificazione richiesto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, possono indicare quale responsabile tecnico il direttore tecnico.

L'articolo 14 stabilisce, ai commi da 1 a 5, le sanzioni amministrative che il comune territorialmente competente deve

irrogare in caso di esercizio della professione di costruttore edile in mancanza dei requisiti previsti. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato, nonché la confisca delle attrezzature impiegate.

Inoltre, in caso di reiterazione per più di tre volte delle violazioni da parte di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane si contempla la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione.

Restano comunque ferme le sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi del comma 6 l'applicazione delle predette sanzioni è comunicata alla cassa edile territorialmente competente; in base al comma 7, il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il direttore dei lavori è responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia. Qualora le attività siano affidate a soggetti non abilitati, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati; nel caso di reiterazione per più di due volte di violazioni delle disposizioni della legge si prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

Ai sensi dei commi 2 e 3, qualora i lavori edili siano eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona

fede nell'affidamento dei lavori, mentre nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le predette sanzioni si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che questo dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

L'articolo 16 stabilisce che l'accertamento di tutte le violazioni alle disposizioni della legge deve essere tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Esprime quindi perplessità sull'impostazione complessiva del testo unificato in esame, il quale, sovrapponendosi ad un quadro normativo che già assoggetta l'attività edilizia ad obblighi molto stringenti — ad esempio, per quanto riguarda il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro —, introduce ulteriori vincoli, che non soltanto contrastano con l'intendimento del Governo di semplificare lo svolgimento delle attività economiche, ma rischiano anche di ostacolare quella funzione trainante che l'edilizia ha sempre svolto per l'economia del Paese.

Osserva, inoltre, come il testo, che nasce anche da proposte di legge presentate da esponenti del Partito Democratico, si ponga in contraddizione con la linea politica seguita da tale parte politica, in quanto le disposizioni da esso recate rischiano di pregiudicare soprattutto l'attività delle piccole imprese avviate da soggetti extracomunitari.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento dall'articolo 8 del testo unificato in esame, ritiene inopportuno demandare a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accertamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, in considerazione della situazione di

conflitto di interessi nella quale si trova il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha recentemente assunto, ad *interim*, la responsabilità di tale Dicastero, all'indomani delle dimissioni del Ministro Scajola.

Ritiene, altresì, che si debba evitare di ostacolare l'attività delle microimprese e delle imprese artigianali che operano nel settore dell'edilizia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, anche alla luce dell'andamento del dibattito, sottolinea l'esigenza di approfondire con attenzione il provvedimento; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo della proposta di legge C. 1732 Porcu (PdL) ed abbinate, recante disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di un solo articolo, è volto sostanzialmente ad estendere alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari gli ambiti di attività e taluni aspetti della disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

In particolare il comma 1 riconosce alle predette organizzazioni, federazioni e associazioni, le quali, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che abbiano organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, l'esercizio, nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, delle attività di informazione, assistenza e tutela, con i relativi poteri di rappresentanza di categoria, attribuzioni e prerogative, riconosciute agli istituti di patronato e di assistenza sociale dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge n. 152 del 2001.

Si tratta, in particolare, di attività di assistenza, consulenza e tutela per il conseguimento di prestazioni di sicurezza sociale, di previdenza e quiescenza, comprese quelle erogate da fondi di previdenza complementare, nonché per il conseguimento di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di attività di patrocinio in sede giudiziaria, nonché di attività informative, di servizio e di assistenza tecnica in favore di pubbliche amministrazioni in base ad apposite convenzioni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si ricorda che l'articolo 10, della citata legge n. 152 annovera inoltre, al comma 1, lettera a), e al comma 2, tra le attività che possono svolgere i patronati, quelle di informazione sulla legislazione fiscale, stipulando anche convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale.

Alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni si applicano altresì le norme relative agli obblighi di registrazione dei proventi e rendicontazione, vigilanza da parte del Ministero del lavoro, commissariamento e scioglimento in caso di irregolarità o violazioni, previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge n. 152 del 2001.

Inoltre, per ciò che attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la disposizione richiama il trattamento tributario previsto dall'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 152, per i contributi versati ai patronati in base a

convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione: tale disposizione prevede che i predetti contributi, corrisposti da amministrazioni pubbliche, non concorrono alla formazione del reddito imponibile di tali enti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), e che le attività svolte dai patronati stessi, relative a tali contributi, non costituiscono esercizio di attività commerciale ai fini IVA, e sono pertanto al di fuori delle operazioni imponibili ai fini di tale tributo.

Il comma 2 stabilisce che la domanda per la costituzione e il riconoscimento delle predette dalle organizzazioni, federazioni e associazioni, da presentarsi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, che saranno definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale si pronuncia sulla domanda stesso entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Ai sensi del comma 3 il medesimo decreto ministeriale del comma 2 definisce le procedure e modalità per verificare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel condividere la sostanza dell'intervento legislativo, rileva come la previsione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti destinatari di contributi pubblici deve avere carattere onorifico, possa incidere, indirettamente, anche sull'operatività delle associazioni di tutela dei disabili, le quali possono ricevere contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in base a convenzioni stipulate con la pubblica ammi-

nistrazione. Ritiene pertanto che sia anche sotto questo profilo giustificato il riconoscimento nei loro confronti delle agevolazioni tributarie di cui già godono gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il sottosegretario Sonia VIALE rileva come l'estensione, alle associazioni di tutela delle persone disabili, delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, il quale dispone che i contributi versati da amministrazioni pubbliche agli istituti di patronato e di assistenza sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e che le attività relative a tali contributi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, corrisponda ad una valutazione politica che spetta al Parlamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non comprende per quale ragione la proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, estenda le attribuzioni, le prerogative e le agevolazioni tributarie già previste per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, esclusivamente alle associazioni di tutela delle persone disabili che abbiano proprie sedi in almeno novanta province, dal momento che la medesima opera meritoria a favore

delle persone disabili è svolta da associazioni che concentrano la propria attività in aree specifiche, senza ampliarla a tutto il territorio nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la disposizione richiamata dal deputato Bragantini sia sostanzialmente volta a prevedere un requisito minimo di rappresentatività delle associazioni di tutela delle persone disabili, rilevando, peraltro, come tale specifico aspetto non attenga agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, relativamente alle considerazioni del deputato Bragantini, ritiene che la *ratio* della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, sia proprio quella di circoscrivere l'applicazione del provvedimento a quelle associazioni che svolgono la loro azione di tutela delle persone disabili sulla quasi totalità del territorio nazionale, in considerazione del fatto che le province italiane sono 103.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 64/10 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ERRATA CORRIGE	65

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 64/10 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2010.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che sul testo del disegno di legge in esame è pervenuto il parere del Comitato per la Legislazione; che la Commissione I (Affari Costituzionali) e XI Commissione (Lavoro) hanno espresso parere favorevole con osservazioni; che la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole e che la VI Commissione (Finanze), ha espresso nulla osta. Comunica altresì che

la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ringrazia innanzitutto il Governo per la presenza odierna in Commissione nel corso della fase conclusiva di un provvedimento, che ha messo in mostra tutte le difficoltà della maggioranza.

Preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sul provvedimento in oggetto sia per il metodo con il quale è stato presentato e sia per il merito.

Ricorda, infatti, che si interviene con un decreto-legge, che ha la pretesa di riformare il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma che in realtà non avanza proposte nuove.

Osserva invece che si sarebbe dovuto approvare un provvedimento di impianto generale e complessivo per la ridefinizione dell'intera offerta culturale in Italia, mentre ci si trova di fronte ad un uso della decretazione d'urgenza, volto solo a prevedere la delegificazione della materia, rimandando il tempo nel quale si effettuerà l'effettiva riforma.

Ritiene altresì che il testo in oggetto non solo non rispetti l'articolo 77 della

Costituzione, ma normi un settore non di competenza, come quello legato alla contrattazione di lavoro.

Ricorda inoltre che il Ministro Bondi si è più volte dichiarato disponibile a un confronto sul provvedimento e sulla materia in questione; si tratta, a suo giudizio di affermazioni di principio, in quanto il provvedimento arriva presso la Camera inemendabile. Al riguardo, rammenta che nella seduta di ieri la maggioranza ha respinto tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione, compresi quelli di buon senso e che tendevano a sanare errori formali, auspicando infine che il Governo non porrà la fiducia in Aula sul provvedimento.

In merito alla delegificazione osserva altresì che essa avrebbe un senso se si fosse approvata una legge quadro ricca di contenuti, che avrebbe a quel punto potuto rimandare propriamente ad atti del Governo; a tal proposito ricorda, inoltre che i pareri espressi dalle Commissioni con svariate condizioni e osservazioni, non vengano assolutamente tenuti in conto dall'Esecutivo.

Osserva altresì che il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche comprende oltre alle 14 fondazioni 5.500 unità di personale e che il provvedimento sta causando nei teatri una protesta condivisa, che parte dalle maestranze e arriva agli artisti.

Evidenzia nel merito che il provvedimento non riforma il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche e sia in realtà un provvedimento « commissariato » dal ministro dell'economia, che giunge tardivo su una situazione già rilevata nell'ultima relazione trasmessa sulle fondazioni da parte della Corte dei Conti e che non fa che peggiorare una situazione già compromessa.

Al riguardo, sottolinea che il provvedimento interviene solo per reperire risorse, operando tagli e scaricando le responsabilità sui lavoratori. Ricordando quanto già detto nella seduta precedente, esprime inoltre la convinzione che basterebbe una tassazione variabile dal 2 al 5 per cento sulle entrate pubblicitarie delle grandi imprese televisive per poter raccogliere fino

a 190 milioni di euro che andrebbero a finanziare il Fondo unico dello spettacolo e servirebbero a dare linfa a tutto il settore della cultura. Stigmatizza inoltre il fatto che con questo decreto i giovani talenti non avranno più opportunità di lavoro e saranno ancora di più costretti ad andare all'estero.

Evidenzia che la stessa riforma IMAIE, contenuta nel decreto, se pur necessaria è stata fatta in tempi tardivi e inopportuni e non dando alcun segnale di essere rivolta in una direzione che possa garantire il rispetto del principio di trasparenza e di rinnovamento.

Sottolinea inoltre come, a suo giudizio, il provvedimento in esame non abbia nulla di liberale, ma si caratterizzi invece per essere un intervento di tipo statalista, sovietico, attraverso il quale il Governo interviene in materia di contrattazione collettiva, di previdenza, di autonomia stessa delle fondazioni, limitando la libera concorrenza. Stigmatizza infine il fatto che nel provvedimento non vi sono incentivi e in particolare quelli volti alla defiscalizzazione, per attrarre i finanziamenti dei privati.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche nome dei deputati del proprio gruppo il voto contrario sul provvedimento in esame.

Ricorda innanzitutto come in modo frettoloso la Commissione sia stata chiamata ad affrontare un nodo importante e cioè la riforma del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, sottolineando che le fondazioni in questione rappresentano il biglietto da visita dell'Italia all'estero: per tale motivo stigmatizza la fretta che la scelta di intervenire con un decreto-legge ha necessariamente imposto nell'esame del provvedimento.

A tal riguardo evidenzia come tale fretta non sia giustificata, in quanto nel marzo del 2009 il Senato aveva approvato unanimemente una risoluzione sulla materia. Osserva, quindi, che da più di un anno erano presenti le condizioni per discutere la materia e che seppure il Senato ha lavorato in Commissione a

lungo sul provvedimento, il testo è giunto alla Camera con una settimana di ritardo, dato che si è data precedenza al provvedimento sulle intercettazioni.

Stigmatizza inoltre fortemente il fatto che la Commissione abbia potuto lavorare solo poche ore nella giornata di ieri e che alcune Commissioni come la Commissione Lavoro, fortemente implicate dal testo del provvedimento, abbiano potuto esaminarlo solo nella mattinata odierna.

Ricorda inoltre come nella discussione di ieri l'opposizione abbia proposto e prefigurato alcune correzioni molto valide, come la proposta di riscrittura dell'intero articolo 1, la cui incongruità è stata segnalata anche dagli uffici.

Per ciò che riguarda le incongruità costituzionali, fa riferimento all'intervento del collega Zaccaria della seduta di ieri ed aggiunge che tali incongruità sono così evidenti che al primo ricorso il decreto verrà dichiarato incostituzionale, in quanto per molti e diversi punti si pone fuori dal dettato costituzionale.

Ricorda inoltre che nel corso di due recenti audizioni il Ministro Bondi ha più volte rivolto un appello alla Commissione a lavorare in maniera condivisa, in maniera particolare per quel che riguarda la stesura dei regolamenti che dovranno essere emanati dal Governo, mentre nella realtà, a suo giudizio, si tratterà invece semplicemente di esprimere un parere non vincolante da parte della Commissione.

Osserva che per ciò che riguarda l'articolo 1, come già sottolineato da diversi colleghi, non vi è nulla che faccia riferimento a misure che possano incentivare i privati ad intervenire nelle fondazioni, evidenziando inoltre che, discostandosi dal cosiddetto « decreto Veltroni » non vi è più nulla che caratterizzi in maniera privatistica le fondazioni lirico-sinfoniche.

Al riguardo giudica invece negativamente il fatto che si faccia riferimento agli incentivi per gli enti locali, incentivi non esistenti, che confermano l'impossibilità di attuare una riforma di tipo federalista da parte della maggioranza.

Richiama inoltre il parere della Commissione lavoro, che conferma appunto

ancora una volta che le fondazioni perdono la loro natura privatistica con il provvedimento in esame.

Infine per ciò che riguarda gli interventi sulle risorse integrative, esprime il convincimento che ci si trovi di fronte all'affermazione di un principio gravissimo, penalizzante, come quello che sancisce l'impossibilità di continuare a svolgere lavoro autonomo nel caso in cui non si dovesse giungere alla firma di un nuovo contratto collettivo nazionale alla data del primo gennaio 2011.

Ricorda ancora come, l'articolo 4 del provvedimento, se pure abrogato, nella prima stesura presentata dal Governo rappresentasse un duro colpo al lavoro fatto dalla Commissione in merito alle proposte di legge quadro sullo spettacolo dal vivo delle colleghe Carlucci e De Biasi. Prende atto altresì dell'abrogazione dell'articolo 5, evidenziando altresì la permanenza del « reperto archeologico » rappresentato dal registro delle opere cinematografiche.

Infine l'articolo 8, in materia di abrogazioni legislative inserisce, a suo giudizio, un ulteriore *vulnus* gravissimo in quanto di fatto smantella la legge 800 del 1967, unica cornice normativa del settore, in assenza della quale l'intero comparto rimane senza alcun riferimento giuridico.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ritiene che non sia questa la sede per rispondere puntualmente alle obiezioni avanzate dall'opposizione, constatando che comunque la situazione attuale in cui versano le fondazioni è molto grave. Ricorda come il Senato abbia avuto tempo per lavorare egregiamente e migliorare in modo proficuo il testo, dando atto inoltre al Governo di essere intervenuto in maniera decisa non solo per mettere in sesto le fondazioni ma per farle diventare economicamente « attrattive ».

Paola GOISIS (LNP), ricordando le difficoltà in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche, rileva che nel testo pre-

sentato emergono alcune criticità, evidenziando peraltro che il problema delle fondazioni andava affrontato. A tal riguardo ricorda come gli interessi passivi accumulati dagli enti in questione ammontano a oltre nove milioni di euro; rilevando inoltre che i privati sono stati scarsamente incentivati ad entrare nel sistema delle fondazioni. Preannunciando il voto favorevole del gruppo da lei rappresentato, esprime la propria condivisione dell'operato del Governo, che si è assunto col provvedimento una responsabilità non facile, dovendo anche appianare i 300 milioni di debiti delle fondazioni stesse a fronte di una situazione che vede molti insegnanti precari privi di lavoro.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a

riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 341 del 21 giugno 2010, a pagina 12, seconda colonna, dalla ventitreesima alla venticinquesima riga, le parole « , così come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati, » sono soppresse.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (*Esame e rinvio*) 67

Sui lavori della Commissione 71

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Atto n. 220 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 74

COMITATO DEI NOVE:

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. C. 3496-A Governo 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia 73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, riferisce che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'ulteriore nuovo testo, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dalle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito nella seduta del 27 maggio scorso.

Ricorda come in occasione dell'esame del precedente nuovo testo, aveva evidenziato quanto contenuto nell'articolo 12, di particolare interesse per le competenze della Commissione Ambiente. Tale articolo, novellando l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel segnalare che tale disposizione non ha subito modifica alcuna nell'ulteriore nuovo testo in esame, fa notare che le ulteriori modifiche introdotte in tale testo non sembrano in alcun modo interessare gli ambiti di competenza della VIII Commissione, incidendo o su aspetti di carattere meramente formale o su questioni, quali i presupposti di ammissibilità per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la possibilità per i creditori di dedurre le perdite sui crediti e l'esenzione dalle imposte e dalle tasse delle operazioni connesse alla procedura concordataria.

Per le ragioni sopraesposte, propone che la Commissione esprima il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 224.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, preliminarmente, osserva che lo schema di decreto in esame – in accordo con la norma di delega – non si limita a recepire la direttiva 2008/50/CE, ma provvede anche a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è l'11 giugno 2010. L'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 stabilisce, peraltro, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

Riferisce, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 22 articoli, XVI allegati e XI appendici.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità del decreto: essi consistono nell'individuare obiettivi di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente

e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria; migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.

L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali. I criteri dell'appendice I prevedono, in particolare, che la zonizzazione sia fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.

L'articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome; svolta per ciascun inquinante, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II; riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti.

L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Viene sta-

bilato che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Viene introdotto, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.

Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.

L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Viene previsto, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Si prevede la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali, attraverso la convocazione di un comitato tecnico presso la presidenza del Consiglio dei ministri e l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per

tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione n. 2008/2194, in base alla quale la Commissione ha contestato all'Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10 in numerose zone nel 2006 e nel 2007.

I valori sono previsti negli allegati XI e XIII. Per il benzo(a)pirene si prevede che, in aderenza alla direttiva 2004/107/CE, trovi applicazione, su tutto il territorio nazionale, un « valore obiettivo » (da perseguire con misure proporzionate) in luogo del limite oggi previsto dalla vigente normativa nazionale presso una serie limitata di aree urbane.

Le attività di valutazione e modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono disciplinate rispettivamente negli articoli 8 e 13.

L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situazioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente mentre l'articolo 11 reca le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.

L'articolo 14 prevede l'obbligo per le regioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglie di informazione e di allarme.

L'articolo 15, prevede che le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti superano i valori limite o i livelli critici a causa di fonti naturali.

L'articolo 16 reca le modalità di consultazione con altri Stati qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti.

L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la valutazione della qualità dell'aria.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un coordinamento tra i rappresentanti dei Ministero dell'ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

L'articolo 21 reca, infine, le abrogazioni, mentre l'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando le integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152 del 2006 con il presente decreto legislativo.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa, e dall'analisi di impatto della regolamentazione mentre manca il prescritto parere della Conferenza unificata.

In merito alla formulazione delle norme, sottolinea che gli articoli 6 ed 8 demandano ad appositi decreti interministeriali la scelta di alcune stazioni di misurazione, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni di alcuni inquinanti, senza che venga indicato alcun termine per l'emanazione dei citati decreti.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 richiama il decreto legislativo n. 59 del 2005, mentre lo schema di decreto n. 220, correttivo del *Codice ambientale* (decreto legislativo n.152 del 2006), attualmente all'esame delle Camere per il

prescritto parere, prevede l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005 e la trasposizione delle relative disposizioni nel nuovo Titolo III-*bis* della parte II del citato Codice.

Ricorda, infine, che le Commissioni VIII e IX della Camera hanno approvato, nella seduta del 15 giugno 2010, la risoluzione 8-00074 su alcune misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico anche per superare i rilievi comunitari in merito ai superamenti delle concentrazioni in atmosfera di PM10 registrati in 55 zone ricadenti sul territorio nazionale. La risoluzione ha impegnato il Governo ad adottare, da un lato, un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), individuare forme di razionalizzazione dell'uso dell'auto privata, anche attraverso l'utilizzo condiviso dei veicoli (*car sharing*) e promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica. L'altro versante di impegno è quello di avviare un programma di interventi volti a incentivare l'efficientamento energetico e ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato nonché avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Alessandro BRATTI (PD) esprime anzitutto un giudizio favorevole circa l'emanazione del provvedimento in esame che consente di recepire in ambito nazionale l'importante direttiva europea sulla qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico. Riservandosi di approfondire i contenuti della relazione illustrativa appena svolta dal relatore, richiama l'attenzione della Commissione e dello stesso relatore almeno su due questioni che, a suo avviso, meritano di essere approfondite e poi evidenziate nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

La prima questione riguarda l'individuazione del complesso dei soggetti chiamati ad adottare le misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alla ne-

cessità, non ben chiarita nello schema di decreto in esame, di un soggetto al quale demandare la competenza ad adottare sul piano nazionale un organico strumento di coordinamento delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria. La seconda questione riguarda, invece, la dimensione territoriale e istituzionale di definizione e attuazione delle misure di lotta all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. A suo avviso, infatti, data la scala sovregionale delle problematiche, se davvero si vuole affrontare efficacemente il problema della qualità dell'aria nella pianura padana, è indispensabile che anche nel testo definitivo del decreto legislativo in esame sia detto con chiarezza che i previsti piani regionali siano adottati insieme da tutte le regioni interessate, eventualmente sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente, prevedendo anche specifici strumenti che incentivino dette regioni a definire e attuare secondo un metodo di lavoro comune le politiche di lotta all'inquinamento dell'aria.

Nell'esprimere, infine, un giudizio positivo sul punto evidenziato dal relatore in ordine allo sforzo compiuto in sede di stesura dello schema di decreto legislativo per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle contenute nel Codice ambientale, si sofferma sulla risoluzione — anch'essa richiamata dal relatore — recentemente approvata dalle Commissioni VIII e IX della Camera, denunciando il fatto che il Governo abbia clamorosamente disatteso gli impegni assunti in Parlamento con il varo di una manovra finanziaria che penalizza drammaticamente il settore del trasporto pubblico locale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Bratti, sottolinea l'importanza che sia garantito su tutto il territorio nazionale un'azione efficace e completa di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di inquinamento atmosferico. Sottolinea, inoltre, che di fronte a fenomeni sicuramente di dimensione sovregionale e,

in alcuni casi, addirittura, sovranazionale, è indispensabile che l'Italia recepisca al più presto la direttiva europea in questione dotandosi in questo modo di un quadro normativo moderno e adeguato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) segnala che la Giunta della regione Veneto ha autorizzato la presentazione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2010 (cosiddetto «*decreto enti locali*») che sopprime gli ATO. Al riguardo, nel richiamare criticamente la volontà con cui la maggioranza, e in particolare il gruppo della Lega Nord, ha a suo tempo «imposto» tale misura repressiva, sottolinea il paradosso politico di una decisione come quella adottata dalla regione Veneto, guidata dalla Lega Nord, che apre una fase di incertezza sul piano giuridico e normativo, che, sommandosi alla sostanziale delegittimazione in cui sono venute a trovarsi le Autorità d'ambito (ATO), rischia di tradursi nella paralisi degli investimenti e dei servizi nei settori cruciali della gestione dei servizi idrici e dei rifiuti. Sottolinea, inoltre, la gravità del mancato esercizio da parte del Governo della delega per quel che concerne la revisione della parte del Codice ambientale relativa alle risorse idriche; a tal proposito si augura che nella maggioranza parlamentare né il Governo abbiano in animo di adottare all'ultimo momento, magari nell'ambito dello schema di decreto legislativo attualmente all'attenzione della Commissione, misure non oggetto di alcun confronto né in sede parlamentare né in altra sede. Conclude, segnalando l'esigenza che su tutte le richiamate questioni, e in parti-

colar sul modo in cui il Governo intende affrontare la questione della soppressione degli ATO, il Ministro dell'ambiente venga a riferire in Commissione quali siano le prospettive e le linee di azione del proprio dicastero.

Il sottosegretario Roberto MENIA dichiara di avere presente le questioni che sono alla base delle preoccupazioni espresse dal deputato Mariani. In particolare, ritiene che il ricorso della regione Veneto davanti alla Corte Costituzionale comporta il rischio effettivo di una sovrapposizione di piani – politico, giudiziario e legislativo – che richiede grande attenzione e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Assicura quindi che informerà il Ministro dell'ambiente delle questioni testè sollevate.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ».

Atto n. 220.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sul contenuto complessivo dello schema di decreto legislativo in esame, deplora anzitutto il fatto che a distanza di un anno dall'approvazione della legge delega, il Governo abbia emanato un provvedimento che lascia fuori dall'intervento di revisione della normativa parti importanti del Codice ambientale come quelle relative alla gestione dei rifiuti e alle risorse idriche. Pur riconoscendo, peraltro, che,

soprattutto per quanto concerne la revisione della Parte V del Codice, il contenuto delle nuove disposizioni è complessivamente positivo, segnala le principali questioni, che, a suo avviso, meriterebbero di essere approfondite dalla Commissione, al fine di migliorare il testo del provvedimento.

In tal senso, ritiene anzitutto che l'integrazione delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) possa essere meglio realizzata, sul piano normativo, prendendo a modello la corrispondente legislazione già emanata da alcune regioni.

Quanto, invece, alla revisione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), ritiene che sia da emendare il testo dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che non solo per la procedura di VIA, ma anche per quella di VAS la decisione sia attribuita al responsabile del procedimento e non all'organo politico.

Un terzo aspetto da approfondire, a suo avviso, è dato dalla necessità che nella stesura definitiva del provvedimento in esame, sia con riferimento alle procedure di VIA e di VAS che alle attività relative al miglioramento della qualità dell'aria, si faccia chiarezza sul ruolo che si intende affidare alle agenzie tecniche (ISPRA) e agenzie regionali per la protezione ambientale.

Sottolinea, quindi, l'importanza dell'ulteriore tema rappresentato dal fatto che, a fronte di un quadro normativo che pone a carico dei soggetti destinatari dei controlli sulle emissioni (imprese) i costi di tali attività, non sia ancora stato emanato dal Governo il previsto decreto di fissazione delle relative tariffe. Al riguardo, segnala la necessità che nel parere si sottolinei con forza tale aspetto, dal quale dipende in ultima analisi la effettiva corrispondenza fra costi e qualità e, in ultima analisi, la serietà stessa e l'efficacia delle attività di controllo e di

vigilanza in materia di inquinamento atmosferico. Segnala, infine, la necessità che sia reso obbligatoria e generalizzata la previsione di cui al nuovo articolo 271 del Codice secondo la quale, in materia di autorizzazione integrata ambientale, la verifica deve essere effettuata con riferimento al solo parametro dei flussi di massa annuali delle emissioni, con esclusione di parametri diversi e ulteriori come ad esempio, nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, quello relativo alle quantità di ossido di azoto per chilowattora.

Evidenzia, quindi, che, ad una prima lettura, le norme relative ai certificati verdi, contenute nello schema di decreto legislativo in esame, sembrano incompatibili con il quadro normativo derivante dall'approvazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 72 del 2010, attualmente in corso di conversione in legge.

Coglie l'occasione infine, se pur di non stretta attinenza alla materia in esame, per riferire di avere appreso che alcune aziende hanno presentato un ricorso davanti al TAR del Lazio, eccependo l'irregolarità delle procedure secretate adottate dal Ministero dell'ambiente per la realizzazione del progetto e la gestione dei dati del Sistema nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al riguardo, pur riconoscendo che l'applicazione delle norme in materia di segreto di Stato possa farsi risalire al contenuto della disposizione di legge che ha istituito il SISTRI (articolo 1, comma 1116, della legge n. 296 del 2006), sottolinea il rischio che un'eventuale pronuncia dell'autorità giudiziaria amministrativa in senso favorevole ai ricorrenti – e che comporterebbe la temporanea sospensione del funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – potrebbe trovare impreparato il Governo e tradursi, quindi, nella decadenza del sistema stesso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di auto-transporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « codice »);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge,

premesso che:

non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*), fa riferimento, anziché alla « valutazione del piano e del programma » alla « defini-

zione del piano o del programma », in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla « valutazione del rapporto ambientale »;

all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera *b*), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;

all'articolo 28, comma 1-*bis*, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;

condivisi i rilevati espressi sullo schema dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del Codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;

2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente

comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera o-*bis*) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);

3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione di Valutazione Ambientale Strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;

4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-*bis*) «parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;

5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente comma: 3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli

eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento »;

6) all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice, con il seguente: «7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: *a*) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; *b*) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; *c*) i progetti elencati nell'allegato IV »;

7) all'articolo 2, comma 3, lettera *h*), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello

stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), che aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 7 del Codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA statale, come già avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengano sottoposte ad AIA regionale;

9) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: «*c*) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati »;

11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: «dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le seguenti «in forma scritta» »;

12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener

conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;

13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprime l'articolo 2, comma 15;

14) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti: « *b*) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; *c*) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo »;

15) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c*), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: « *c*) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine

previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 »;

16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti:

« *b*) al comma 3 dopo le parole « La documentazione e' depositata » sono inserite le parole « su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, » e le parole « in un congruo numero di copie » sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la

facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare»;

17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole « Conferenza dei servizi eventualmente indetta » con le seguenti « Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta » ed è aggiunto il seguente periodo: « A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. »;

18) all'articolo 2, comma 24, che introduce, tra l'altro, il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

19) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'ar-

ticolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;

20) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole « all'articolo 281, comma 4 » siano sostituite dalle parole « all'articolo 290, comma 3 »;

21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-bis, sia sostituito il comma 1 col seguente: «1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4. »;

22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-ter, sia sostituito il comma 4 col seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la

Commissione di cui all'articolo 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

23) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*sexies*, al comma 1, siano sostituite le parole « allegato I » con le parole « allegato B »;

24) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*octies*, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: « Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni. »;

25) all'articolo 2, comma 31, alla lettera *b*) dopo le parole « altre normative vigenti » siano introdotte le parole « o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. »;

26) all'articolo 3, comma 3, lettera *i*) le parole « a seguito di apposita istruttoria » siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria »;

27) all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

28) all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) le parole « l'autorizzazione deve stabilire » siano sostituite dalle seguenti « l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire »;

29) all'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso comma 3, siano sostituite le parole « quindici anni » con le seguenti « dieci anni » e sostituite le parole « ogni cinque anni » con le seguenti « almeno ogni dieci anni »;

30) all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), capoverso comma 9, siano sostituite le parole « l'autorità competente può considerare » con le seguenti « l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare » e sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso comma 9;

31) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come di seguito: « In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. »;

32) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, siano sostituite le parole « nelle parti relative a tali prescrizioni » con le seguenti « nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione »;

33) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: « Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive »;

34) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte in fine le parole: « e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010 »;

35) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): « c) al

comma 3, le parole « con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti « con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali »;

36) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a*) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: "*a-bis*) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili (b)	Ceneri (b)	Zolfo (b)	Umidità (b)	Potere calorifico inferiore (c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 (a)	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 (d)	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

b) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera *b*), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del Codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;

c) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si

valuti l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie;

d) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

g) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

h) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

i) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b)*, che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti rende inopportuno applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale; si ritiene altresì opportuno evitare di imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

l) valuti il Governo l'opportunità di verificare che, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

m) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il governo di adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in

ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

n) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo di semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

o) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera *a)* dello schema), valuti il Governo di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

p) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo di sopprimere il comma 2;

q) valuti il Governo l'opportunità di adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei content service providers (ASSOCSP), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ..	83
Audizione di rappresentanti di Toyota Motor Italia SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	83
AVVERTENZA	83

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei content service providers (ASSOCSP), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti di Toyota Motor Italia SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	84
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
AVVERTENZA	85

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, comunica che il deputato Marco Giovanni Reguzzoni, ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n. 213.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni svolte congiuntamente con la 10^a Commissione del Senato per approfondire il contenuto del provvedimento in titolo. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Federico TESTA (PD) ritiene preliminarmente che il ciclo di audizioni svolte sia stato utile e abbia fornito importanti elementi di valutazione sul contenuto dello schema di decreto.

Esprime, in primo luogo, perplessità sul meccanismo di finanziamento dell'operazione di allargamento del mercato del gas, basato su un sistema di anticipazione da parte degli utenti domestici e delle piccole imprese e di immediati e diretti benefici a favore degli utenti industriali. Al riguardo, ritiene che debbano essere meglio specificati i tempi di restituzione delle somme anticipate dalle famiglie e dalle piccole imprese. Aggiunge che sarebbe opportuno abbassare i costi dell'operazione nel suo complesso, ampliando la quota delle infrastrutture di stoccaggio a carico del soggetto obbligato prevista dal provvedimento. Sottolinea altresì l'opportunità di garantire l'accesso alle infrastrutture di

stoccaggio anche agli operatori del settore termoelettrico che, altrimenti, finirebbero per scaricare ulteriormente i loro costi sugli utenti finali, mentre un loro accesso alle misure del presente provvedimento potrebbe consentire una riduzione delle bollette.

Con riferimento al tetto massimo pari a 50 milioni di euro previsto, a titolo di compensazione, a carico del soggetto obbligato ad attuare i programmi di potenziamento, ritiene opportuno elevarne l'entità e attribuire al Ministero dello sviluppo economico il potere di individuare i parametri affinché l'Autorità *antitrust* possa quantificare l'indennizzo dovuto dal soggetto dominante.

Sottolinea infine la necessità che i decreti attuativi previsti entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al fine di garantire regole certe agli operatori del mercato. Preannuncia infine il voto favorevole del suo gruppo, qualora il relatore recepisce i rilievi testé evidenziati quali condizioni nel parere da formulare al Governo.

Alberto TORAZZI (LNP) condivide innanzitutto le considerazioni svolte dal collega Testa sulla necessità di garantire tempi certi di restituzione delle somme anticipate dai clienti finali. Ritiene altresì opportuno che si possa estendere anche agli operatori del settore termoelettrico l'accesso ai servizi di stoccaggio, al fine di prevenire ulteriori aggravii di costi sulle bollette dei consumatori domestici. Considera inoltre opportuno garantire l'accesso anche ai piccoli consorzi di imprese.

Per quanto riguarda il tetto massimo pari a 50 milioni di euro previsto a titolo sanzionatorio a carico del soggetto dominante, paventa che questa misura possa rappresentare una scorciatoia per l'ENI al fine di non adempiere agli obblighi di ampliamento previsti. Condivide altresì le osservazioni svolte sulla necessità di garantire regole certe per il mercato, anche con riferimento ai tempi di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dal provvedimento in esame. Sottolinea, infine, l'opportunità di procedere ad appro-

fondimenti ulteriori circa i profili di criticità emersi nelle audizioni e nel corso del dibattito, al fine di individuare una soluzione il più possibile condivisa ed un equilibrio complessivo nel contenuto delle misure previste dal provvedimento, che ritiene possano essere migliorate.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene necessario procedere ad una maggiore liberalizzazione e concorrenzialità nel mercato del gas, che purtroppo il cosiddetto decreto Letta non è riuscito a garantire. Ritiene quindi necessario che l'ENI, che rappresenta il soggetto monopolista del settore, metta a disposizione le risorse necessarie aumentando la disponibilità delle strutture di stoccaggio. Giudica irrisorio il tetto di 50 milioni di euro previsto, a titolo di sanzione, soprattutto se paragonato al ruolo esercitato dal soggetto dominante nel mercato del gas. Sollecita al riguardo una scelta chiara che rappresenti un segnale inequivocabile per una società partecipata dal Tesoro che è chiamata a garantire anche gli interessi degli utenti finali.

Preannuncia infine che esprimerà una valutazione complessiva sul provvedimento – che al momento resta sfavorevole – al termine del dibattito in Commissione e alla luce della proposta di parere che verrà formulata dal relatore.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinare.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	97

SEDE CONSULTIVA:

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e abbinata C. 3224 Pedoto (Parere alla XII Commissione) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	93
Sui lavori della Commissione	95

INTERROGAZIONI:

5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia	96
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	99
5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali ...	96
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	100

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sulla proposta di legge in esame: la X Commissione ha espresso parere favorevole, le Commissioni I e III hanno espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute è stata prospettata l'attivazione delle procedure per il

trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Comunica, pertanto, di avere predisposto talune proposte emendative (*vedi allegato 1*), finalizzate a recepire le condizioni che la V Commissione ha posto nel parere di competenza, ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché a dare seguito ad alcune delle osservazioni contenute nei pareri espressi.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire in ordine alle proposte emendative presentate, raccomanda, dunque, l'approvazione dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, nonché dell'articolo aggiuntivo, riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore riferite all'articolo 5.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Sottolinea, al riguardo, che il provvedimento, che è stato sottoposto a significative modifiche presso il Senato, si pone l'obiettivo di riformare l'assetto degli enti afferenti al settore lirico sinfonico, che da anni versa in un uno stato di difficoltà economica: si tratta di realizzare una riforma da lungo tempo attesa e sollecitata, che permetterà, tra l'altro, di valorizzare le finalità sociali e il ruolo educativo verso i giovani delle Fondazioni, ridimensionando, al contempo, i *deficit* di bilancio accumulati nel tempo, soprattutto a causa di una crescita esponenziale della spesa per il personale. Rileva che, proprio a tal fine, vengono previsti interventi coraggiosi in materia di contrattazione nazionale e integrativa, di *turn-over*, di rapporto di esclusività con le Fondazioni, partendo dalla considerazione del carattere a tutti gli effetti di diritto pubblico di tali soggetti: si propone, in sostanza, una revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fon-

dazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 – da attuarsi mediante regolamenti governativi di delegificazione – che comporterà una razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento di tali organismi, sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità, tenuto conto della loro importanza storica e culturale.

Passando ad esaminare le norme rientranti nell'ambito di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, il quale prevede una specifica procedura per la stipula del contratto collettivo nazionale, in attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche (prevista all'articolo 1 del provvedimento in esame): nell'ambito di tale procedura, nella quale opereranno le rispettive organizzazioni di rappresentanza, appaiono particolarmente rilevanti i ruoli di controllo della Corte dei conti sull'accordo raggiunto – previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – e di consulenza dell'ARAN.

Segnala, quindi, l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che, al comma 1, anche al fine di salvaguardare il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza e le sue esigenze produttive, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, rimettendo alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione di modalità di svolgimento e di limiti – anche in termini di impegno percentuale orario – delle attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale; si prevede, inoltre, che, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, siano vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ferma restando l'applicazione di ta-

lune disposizioni vigenti in materia di istruzione. Si sofferma poi sul comma 2 del medesimo articolo 3, che stabilisce norme in materia di rapporti tra corpi artistici e fondazioni, mentre il comma 3 prevede una modifica al comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedendo una complessiva rinegoziazione delle clausole e degli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi previsti da tale provvedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, rimandando, altresì, ad un periodo successivo alla stipulazione di quest'ultimo, il rinnovo dei contratti aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3-bis).

Osserva poi che i commi 4 e 5 del medesimo articolo 3 prevedono importanti disposizioni, che perseguono l'obiettivo della sostenibilità finanziaria della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche: in particolare, si stabilisce, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, una riduzione del 25 per cento del trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime (comma 4); si dispone poi il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatta eccezione per talune professionalità artistiche indispensabili per l'attività produttiva, prevedendosi altresì limiti ai contratti a tempo determinato (con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti « aggiunti »), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (comma 5). Fa notare che talune particolari disposizioni in materia

di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato sono poi previste in favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche che si siano rivelate virtuose da punto di vista della gestione del bilancio (comma 5-*bis*).

Segnala poi il comma 6 dell'articolo 3, che, confermando con una norma interpretativa l'applicazione anche per le fondazioni delle norme della legge n. 426 del 1977 (previste per il comparto dell'istruzione), vieta il rinnovo di quei rapporti di lavoro che comporterebbero, in base a disposizioni legislative o contrattuali, la trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato, prevedendo altresì disposizioni in materia di missioni all'estero del personale in questione.

Ritiene importante soffermarsi in modo particolare sul comma 7 dell'articolo 3, secondo il quale, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'applicazione di uno specifico coefficiente di trasformazione (per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto), in relazione all'età superiore. Si attribuisce inoltre la facoltà, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio, disciplinandosi, inoltre, le modalità di presentazione all'ENPALS di tale istanza. Fa presente che si tratta, nel complesso, di una disciplina che, pur salvaguardando la facoltà di proseguire la propria attività lavorativa, tiene conto del particolare impegno psico-fisico al quale sono sottoposti nel corso della loro carriera tali lavoratori, per i quali si prevede, pertanto, un abbassamento del limite massimo dell'età pensionabile, in linea con gli indirizzi contenuti in talune proposte di legge d'iniziativa parlamentare, attualmente all'esame del Parlamento.

Segnala, quindi, che il successivo comma 8 del medesimo articolo 3 prevede

la copertura finanziaria per gli oneri recati dalla disposizione previdenziale precedente, mentre il comma 8-*bis* dispone una specifica deroga alle misure previste da tale provvedimento in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato (a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari), pur all'interno dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica e su preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Evidenzia, infine, l'articolo 7, che disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), in relazione alla messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito: il nuovo Istituto è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto in liquidazione, al fine di garantire i diritti degli artisti, interpreti o esecutori e di esercitare attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Segnala, in particolare, che al nuovo IMAIE, operante sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione; inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Fa presente che, al fine di regolamentare tale aspetto, si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Infine, il comma 3 precisa che l'IMAIE procede alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi, mentre il comma 3-*bis* reca norme in materia di trasmissione al nuovo IMAIE dei dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento in esame (in particolare per quanto concerne le parti di

più diretto interesse della Commissione) e dei ristretti termini per la sua definitiva conversione in legge, e considerato anche che esso detta linee di riordino in un settore particolarmente complesso, mirando a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della fondazioni lirico-sinfoniche e, al contempo, a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche, anche in relazione alle spese del personale, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole da parte della XI Commissione.

Donella MATTESINI (PD), nell'esprimere anzitutto talune considerazioni di carattere generale, osserva che il provvedimento in esame contiene – soprattutto agli articoli 2 e 3 – disposizioni che incidono in modo penetrante su materie relative al lavoro: per questo, sarebbe stata auspicabile un'assegnazione del disegno di legge in sede referente alla XI Commissione, quantomeno in congiunta con la VII Commissione. Esprime, altresì, forti perplessità sul merito del provvedimento, atteso che con esso si sottraggono alla contrattazione collettiva materie delicate – come quelle riguardanti il trattamento accessorio dei dipendenti – la cui determinazione andrebbe rimessa all'autonomia delle parti sociali. Ritene poi incongrue quelle disposizioni del provvedimento che, nel disciplinare una specifica procedura per la stipula del contratto nazionale riguardante il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, rimettono al Ministro per i beni e le attività culturali l'esercizio delle competenze in tale materia, demandando ad esso – senza che sia previsto alcun concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – anche l'attuazione di una riforma più organica.

Fa quindi notare che talune disposizioni del provvedimento sembrano assoggettare le fondazioni e gli stessi rapporti di lavoro con il relativo personale a procedure e meccanismi di natura pubblica, in contrasto con la natura privatistica di tali enti, che richiederebbe, a ragion veduta, l'applicazione delle norme del codice civile.

Nel preannunciare la presentazione da parte del suo gruppo di emendamenti sul testo in esame, anche in sede di discussione in Assemblea, auspica, in conclusione, che quantomeno sui punti testé indicati possano essere incluse nella proposta di parere talune specifiche osservazioni, al fine di migliorare, seppur in minima parte, un provvedimento dall'impronta fortemente centralista e dirigista.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alla questione di metodo testé sollevata, nel ricordare che la presidenza si è sempre adoperata per la piena affermazione delle competenze della XI Commissione – come dimostra, da ultimo, l'iniziativa che si assumerà a breve con riferimento ad uno specifico provvedimento, all'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede consultiva – precisa che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni permanenti rientra nelle prerogative del Presidente della Camera, che le esercita secondo le norme del Regolamento, in coerenza con la prassi e secondo le disposizioni contenute nelle specifiche circolari emanate sull'argomento. Fa presente, pertanto, che nel caso di specie, pur rinvenendosi nel provvedimento in esame disposizioni rientranti nell'ambito di competenze della XI Commissione, sembrano certamente prevalenti, anche sotto un profilo quantitativo, le disposizioni che investono le competenze della VII Commissione: ritiene, dunque, molto probabile che il Presidente della Camera abbia adottato la determinazione in ordine all'assegnazione valutando tale elemento di prevalenza.

Maria Anna MADIA (PD) giudica il provvedimento in esame una mera « operazione di potere » – portata avanti in violazione dell'autonomia delle parti sociali e dell'indipendenza delle stesse fondazioni – che appare tesa a porre in capo al Ministro per i beni e le attività culturali il controllo dell'intero settore della musica lirico-sinfonica, nonché la gestione di materie non rientranti propriamente nel suo ambito di competenza, come quelle riguardanti la contrattazione sindacale. Pertanto,

pur riconoscendo la necessità di intervenire in un comparto effettivamente in crisi, considera sbagliati gli interventi che il Governo ha ritenuto di mettere in campo, dimostrando una completa assenza di coraggio riformatore. Si riferisce, in particolare, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, riguardanti il blocco del *turn-over*, peraltro molto selettivo e discrezionale, la riduzione del trattamento accessorio e il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato, che confermano la tendenza dell'Esecutivo a non tenere nella debita considerazione le esigenze dei lavoratori più svantaggiati.

Per tali ragioni, non ritiene possibile un atteggiamento favorevole sul provvedimento, dal momento che non sembrano stati posti in evidenza dal relatore i rilevanti difetti del decreto-legge in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), nel convenire sull'esigenza di rivendicare il rispetto delle competenze della XI Commissione, esprime contrarietà nei confronti di un provvedimento — impropriamente definito urgente — che interviene illegittimamente su materie di natura sindacale, rimettendo al Ministro Bondi la gestione dell'intero settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, assoggettate ingiustamente, a suo avviso, ad un regime di diritto pubblico, in contrasto con la loro natura privatistica. Manifesta, inoltre, forti perplessità sugli articoli 2 e 3 del provvedimento, soprattutto laddove essi intervengono sulla procedura di stipulazione del contratto collettivo del personale in questione, nonché sul blocco del *turn-over*, anche negando la stabilizzazione del personale precario: a suo avviso, si riducono al minimo le risorse umane per taluni di tali enti — tra i quali cita il Teatro lirico di Cagliari — per i quali si realizza un vero e proprio intervento discriminatorio, considerato il diverso trattamento previsto per altre Fondazioni.

Auspica, in conclusione, che si possa porre rimedio a tali gravi vizi di fondo del provvedimento, affinché si salvaguardi il

valore artistico e culturale di tali organismi, preservandone anche l'importante patrimonio professionale.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene opportuno segnalare taluni aspetti, recati dalle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che presentano profili di una certa problematicità.

In primo luogo, si riferisce alla disposizione — relativa al regime previdenziale di tescorei e ballerini — di cui all'articolo 3, comma 7, che definisce, in generale, poco entusiasmante e molto discutibile, e di cui segnala l'incoerenza nella parte in cui si conferisce alle donne la facoltà di allungare l'attività professionale per soli due anni, mentre agli uomini è concesso un prolungamento di sette anni. Ritiene, inoltre, poco congruo il riferimento che la stessa disposizione effettua in ordine ai coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, atteso che non risulta esistente — in tale legge — un coefficiente riferito ai 45 anni di età (essendo la prima età anagrafica considerata quella dei 57 anni).

Con riferimento, poi, all'articolo 7-bis, che prevede di indire una festa nazionale per il 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, si domanda se tale festività sia destinata ad avere carattere di *una tantum* ovvero debba ripetersi anche negli anni successivi; al contempo, si chiede se essa avrà ricadute sul lavoro, dovendo configurarsi come un giorno festivo a tutti gli effetti, ovvero se assumerà una natura meramente celebrativa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Cazzola, ritiene utile inserire apposite osservazioni nella proposta di parere che il relatore si appresta a predisporre. Esprime, in particolare, l'auspicio che nella proposta di parere vi sia un esplicito rilievo riferito all'articolo 7-bis, che consenta di escludere che dalla prevista festività derivino eventuali oneri finanziari per il mondo del lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur senza entrare nel merito del provvedimento, ritiene anzitutto opportuno che taluni dei rilievi emersi nel corso del dibattito siano recepiti nella proposta di parere del relatore. Soffermandosi, inoltre, sul metodo che ha caratterizzato l'esame parlamentare del decreto-legge, esprime forti perplessità sulle modalità seguite in questa occasione, che hanno fatto sì che il Senato esaminasse il provvedimento per quasi cinquanta giorni, lasciandone soltanto una decina a disposizione della Camera per la definitiva conversione in legge. Il rischio, a suo avviso, è quello di non poter approfondire adeguatamente le disposizioni inserite nel testo, soprattutto per le rilevanti parti che fanno riferimento alle materie di piena competenza della XI Commissione: auspica, pertanto, che in futuro la Camera sia posta nelle condizioni di lavorare in modo più serio.

Soffermandosi, quindi, sulle modalità di conclusione dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere che sia in grado di recepire gli elementi sinora emersi dal dibattito.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, al fine di recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito, ha testé presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Donella MATTESINI (PD), preso atto della proposta di parere presentata, ribadisce la propria contrarietà al provvedimento in esame, pur apprezzando gli sforzi del relatore di andare incontro a talune esigenze prospettate dai deputati intervenuti. Stigmatizza, in particolare, il

metodo legislativo utilizzato dal Governo, che ritiene sia ricorso alla decretazione d'urgenza per disciplinare materie particolarmente delicate – rientranti peraltro nell'autonomia delle parti sociali – comprimendo oltremodo i tempi di esame del Parlamento. Nel giudicare negativamente, altresì, l'impianto centralizzatore del provvedimento, teso ad incrementare a dismisura le attribuzioni del Ministro Bondi su materie in gran parte rimesse alla contrattazione di secondo livello – con ciò smentendo, peraltro, la presunta vocazione federalista del Governo – preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC) esprime contrarietà rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame, che definisce «dirigista e centralizzatore», manifestando forti perplessità sugli articoli 2 e 3, che, a suo avviso, tendono a sottrarre competenze alle parti sociali e autonomia alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Prende poi atto negativamente del fatto che il Governo, in relazione a talune categorie di lavoratori, propenda per una differenziazione del trattamento pensionistico tra uomini e donne, contraddicendo le più recenti tendenze assunte in materia sul versante dell'impiego pubblico. Dichiarò, quindi, di non condividere le osservazioni problematiche riguardanti l'istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, trattandosi, a suo avviso, di una ricorrenza *una tantum* non suscettibile di produrre conseguenze sul piano finanziario e lavorativo.

In conclusione, non condividendo l'impostazione generale del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) si interroga sui motivi dell'esclusione della XI Commissione dall'esame di merito del provvedimento, atteso che, nella scorsa legislatura, un provvedimento analogo venne trattato

in sede referente dalla medesima XI Commissione in congiunta con la VII Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni appena svolte dal deputato Miglioli, ricorda di avere già precisato, all'inizio della seduta, che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni permanenti è effettuata dal Presidente della Camera sulla base di regole consolidate: ritiene, dunque, probabile che nel caso testé citato le materie di competenza della XI Commissione, inserite nel testo presentato nella passata legislatura (presumibilmente avente un diverso contenuto), siano state tali da non indurre ad una valutazione di prevalenza delle competenze della VII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e abbinata C. 3224 Pedoto.

(Parere alla XII Commissione).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la XII Commissione ha trasmesso, per l'espressione del parere, il testo della proposta di legge C. 1732 Porcu, come risultante dagli emendamenti approvati, alla quale risulta abbinata la proposta di legge C. 3224 Pedoto, recante disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili: sull'argomento in questione la XII Commissione, in sede di Comitato ristretto, ha già compiuto un'istruttoria legislativa, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che hanno visto la partecipazione di organizzazioni, federazioni e associazioni a ca-

rattere nazionale che operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, nonché degli istituti di patronato e di rappresentanti degli istituti previdenziali. Fa quindi notare che sul testo della proposta di legge C. 1732, adottato come testo base a seguito di tale attività istruttoria, la XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 9 giugno 2010.

Al riguardo, sottolinea preliminarmente che il provvedimento in esame, composto di un unico articolo, mira a riconoscere il ruolo specifico delle organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e dell'integrazione sociale delle persone disabili, riconoscendone il lavoro di informazione, assistenza e tutela nei confronti di tali soggetti, ai fini del conseguimento di prestazioni e diritti sociali connessi al loro stato. Osserva, peraltro, che tale riconoscimento si incrocia con le attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche in sede giudiziaria, nonché con le altre attività di sostegno e di servizio di natura tecnica, che attualmente gli istituti di patronato svolgono in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa.

Giudica, pertanto, importante considerare che tali istituti di patronato, sulla base della legge n. 152 del 2001, esercitano rilevanti funzioni di pubblica utilità a favore di un'ampia categoria di soggetti in difficoltà (nella quale rientrano anche i soggetti con disabilità), in vista del conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste dalle normative vigenti. Il provvedimento in esame, quindi, è diretto ad estendere alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, talune prerogative previste dalla citata legge n. 152 del 2001 (articoli 7, 8, 9, 10 e 13), già previste per i richiamati istituti di patronato e assistenza sociale, in vista della predetta attività di sostegno e assistenza, sulla base dell'assunto – espli-

citato nella relazione di accompagnamento del progetto di legge C. 1732 — che, per loro natura, i medesimi istituti di patronato e di assistenza sociale sarebbero maggiormente dediti alla difesa dei lavoratori dipendenti e meno attenti alla specificità della normativa concernente la protezione delle persone disabili.

Passando più nel dettaglio al contenuto del testo trasmesso dalla XII Commissione, osserva che il comma 1 dell'articolo unico, oltre ad estendere alle predette organizzazioni, federazioni e associazioni di persone disabili e dei loro familiari (ciascuna limitatamente per la sola e specifica categoria di propria competenza), prerogative, attribuzioni e poteri di rappresentanza propri degli istituti di patronato, dispone l'applicazione, alle medesime organizzazioni, di ulteriori disposizioni della legge n. 152 del 2001. Si tratta di norme (articoli 14, 15, 16, 17) concernenti gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti di patronato, di disposizioni della medesima legge che prevedono un regime fiscale più favorevole per questi ultimi (articolo 18, comma 1). Fa poi presente che il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta prevede che la domanda di costituzione e riconoscimento presentata dalle richiamate organizzazioni, federazioni e associazioni di persone disabili e dei loro familiari (sulla quale si pronuncia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) debba essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche — da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali — volte a dimostrare la loro adeguatezza patrimoniale. Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo unico prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali — con il medesimo decreto di cui al comma 2 — definisca le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al

riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

Pur riconoscendo la serietà delle finalità perseguite dall'intervento normativo in esame, giudica doveroso informare la Commissione che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 16 giugno scorso, ha affrontato tale argomento, convenendo all'unanimità sull'esigenza che la stessa XI Commissione esamini in sede primaria ogni ipotesi di attribuzione in via legislativa ad organizzazioni o associazioni della qualifica di istituto di patronato (o di soggetto ad esso equiparato), che si presenta come una sostanziale modifica della legislazione vigente, della quale occorre preservare la razionalità, oltre che l'organicità di disciplina. Fa notare, infatti, che la proposta di legge C. 1732, anche nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione, interviene su una tematica di piena competenza della XI Commissione.

A conferma di tale circostanza, intende sottolineare — in primo luogo — che un analogo conflitto di competenza fu sollevato dalla XI Commissione anche nella XIV legislatura, in relazione alla proposta di legge C. 5121 (già approvata dal Senato), di contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta di legge in questione, e fu risolto dal Presidente della Camera con l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite XI e XII.

Rammenta, altresì, che la legge n. 152 del 2001, sulla quale interviene la proposta di legge C. 1732 (oltre che l'abbinata proposta di legge C. 3224), fu approvata al termine della XIII legislatura e fu esaminata dalla XI Commissione: essa ha, infatti, ridisciplinato gli istituti di patronato e di assistenza sociale, dotandoli di personalità giuridica in quanto esercenti — anche con poteri di rappresentanza — funzioni di informazione, assistenza e tutela a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi per il conseguimento di prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione.

Per le ragioni esposte, propone – facendo seguito a quanto già unanimemente convenuto nell’ambito dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – di elevare conflitto di competenza, nel senso di richiedere che la proposta di legge in titolo sia assegnata alle Commissioni riunite XI e XII.

Luigi BOBBA (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta formulata dal relatore, già accolta all’unanimità dai gruppi in Ufficio di presidenza, considerata anche la preminenza delle norme di carattere previdenziale contenute nel provvedimento in esame e valutata la natura dei patronati, i quali, secondo l’orientamento della stessa Corte costituzionale, costituiscono parte integrante del sistema di *welfare* e, come tali, non possono non rientrare nell’ambito di competenze della XI Commissione.

Teresio DELFINO (UdC), nell’associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Bobba, valuta positivamente la scelta di elevare un conflitto di competenza rispetto al provvedimento in esame: alla luce del contenuto del presente testo, infatti, tale iniziativa appare senza dubbio fondata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del Regolamento, nel senso di richiedere che le proposte di legge in titolo siano assegnate alle Commissioni riunite XI e XII.

Sui lavori della Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che, sulla base di quanto riportato oggi dagli organi di informazione, si registrano dati che indicano un drastico peggioramento dell’andamento delle entrate contributive dell’INPS, in contrasto con quanto precedentemente riferito dallo stesso Istituto, anche in risposta a precise sollecitazioni provenienti dalla XI Commissione, da lui stesso promosse e fatte proprie dalla pre-

sidenza. Si domanda, pertanto, se non sia il caso di chiedere ai rappresentanti del richiamato Istituto (e, in particolare, al Commissario straordinario) di riferire alla Commissione sui dati oggi resi noti, al fine di fare chiarezza sulla situazione gestionale di tale ente previdenziale, anche tenuto conto dell’esigenza di approfondire tematiche più complessive, che riguardano, in particolare, la razionalizzazione dell’intero sistema degli enti previdenziali, l’esternalizzazione di taluni importanti servizi dell’INPS (come quelli dell’informatica), nonché la soppressione del consiglio di amministrazione di tale Istituto.

Giuliano CAZZOLA (PdL), in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Santagata, fa notare che, mentre i dati riferiti in precedenza dall’INPS facevano sicuramente riferimento alla gestione dei contributi previdenziali dell’Istituto indicati nel bilancio preventivo del 2009, i dati ripresi oggi dagli organi di informazione sembrano assumere rilevanza più sul piano del consuntivo finanziario, non suscitando, per tale ragione, una particolare preoccupazione dal punto di vista previdenziale, ferma restando, comunque, la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema. Quanto all’argomento della razionalizzazione degli enti previdenziali e della riorganizzazione interna dell’INPS (con conseguente soppressione del suo consiglio di amministrazione), ricorda che tali iniziative rientrano in un piano più complessivo di riforma elaborato dal Governo nel contesto della recente manovra economica, al fine di migliorare la *governance* del sistema e di promuovere un polo previdenziale unificato.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, ritiene opportuno valutare – in una prossima riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la possibilità di convocare quanto prima i rappresentanti dell’INPS, possibilmente entro il mese di luglio, osservando altresì che, al termine della pausa estiva, si potrà prendere in considerazione anche un ciclo di incontri

di più ampio respiro, con i rappresentanti dell'intero sistema degli enti previdenziali, al fine di affrontare in modo più sistematico e generale le questioni prospettate.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.35.

5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresa BELLANOVA (PD) nel replicare, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica non esaustiva, riservandosi altresì di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia. Fa presente, inoltre, che non è in gioco tanto il riconoscimento del diritto ai trattamenti di mobilità in deroga in questione, quanto il fatto che si sono poste in essere inadempienze burocratiche e ritardi procedurali, a livello amministrativo, che ne hanno impedito il concreto soddisfacimento. Per tali ragioni, chiede al

Governo di intervenire al più presto, affinché si ponga fine ad una situazione difficile per i lavoratori, i quali hanno diritto, oltre ai trattamenti in oggetto, ad una informazione trasparente e veritiera.

5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per aver fornito risposta ad una interrogazione da diverso tempo pendente, sebbene in forma scritta, si dichiara totalmente insoddisfatta, dal momento che non sembra che siano state proposte soluzioni alla problematica in oggetto, tanto che lo stesso Esecutivo si è mostrato elusivo rispetto ai quesiti posti. Auspica, in conclusione, che il Governo intervenga sollecitamente nel merito delle vicenda descritta nell'interrogazione, spiegando quantomeno ai lavoratori interessati le ragioni del trattamento previdenziale differenziato previsto nei loro confronti.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

Art. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui alla presente legge,.

2. 1. Il relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: all'articolo 2 con le seguenti: all'articolo 1, comma 2,.

2. 2. Il relatore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

2. 3. Il relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 4. Il relatore.

Art. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione

degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. 1. Il relatore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

5. 2. Il relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: 6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

5. 3. Il relatore.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 01. Il relatore.

ALLEGATO 2

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3552, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, si osserva che le disposizioni contrattuali dovrebbero avere natura civilistica e non pubblica e – a tal fine – andrebbe previsto un riferimento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella fase attuativa;

2) all'articolo 3, comma 7, si segnala anzitutto la palese differenza tra uomini e

donne, che non sembra trovare apparenti giustificazioni, in ordine alla possibilità di richiedere la prosecuzione volontaria della professione oltre i 45 anni di età;

3) al medesimo articolo 3, comma 7, si segnala altresì che il rinvio ai coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, non appare del tutto congruo, atteso che non risulta esistente – in tale disposizione – un coefficiente riferito ai 45 anni di età, essendo la prima età anagrafica considerata quella dei 57 anni;

4) all'articolo 7-bis, si rileva infine l'esigenza di valutare le possibili ricadute della festività ivi prevista, nel caso in cui essa venga intesa come giornata di festività lavorativa, anche al fine di evitare eventuali oneri finanziari che potrebbero derivarne.

ALLEGATO 3

5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Bellanova, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INPS e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

I lavoratori della Decorazioni Artistici di Monopoli, posti all'attenzione nel presente atto parlamentare, hanno percepito il trattamento di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, una parte dei lavoratori interessati, dopo aver usufruito per un ulteriore anno (dal 1° gennaio 2008) del trattamento integrativo, ha percepito il trattamento di mobilità ordinaria; i restanti lavoratori, invece, hanno percepito, sin dal 1° gennaio 2008, la mobilità ordinaria con scadenza, a seconda dell'età, a gennaio 2010 o gennaio 2011.

Pertanto, sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio dell'INPS, non risulta possibile, liquidare, ai lavoratori di cui trattasi, i quattro mesi di mobilità in deroga per l'anno 2008, in quanto già beneficiari, nello stesso periodo, di prestazioni ordinarie (CIG o Mobilità).

Tanto premesso, informo che, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 e 140, della legge n. 191 del 2009 (che ha prorogato per il 2010 la possibilità di concedere ammortizzatori in deroga alla normativa

vigente) e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, sono in corso le procedure di liquidazione della indennità di mobilità in deroga, con decorrenza 2010, per tutta la platea dei lavoratori della Decorazioni Artistici aventi diritto.

Faccio, inoltre, presente che lo scorso 26 maggio, in attuazione della predetta normativa, è stato stipulato un accordo tra l'Amministrazione che rappresenta e la Regione Puglia in forza del quale sono stati destinati per l'anno 2010, a valere su fondi nazionali, 100 milioni di euro, per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

Il relativo decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie individuate nell'accordo è attualmente alla firma dei ministri concertanti.

Per completezza, ricordo che, con decreti interministeriali n. 45080/2009 e n. 46449/2009, nell'ambito delle risorse assegnate, per l'anno 2009, agli ammortizzatori in deroga, alla Regione Puglia sono stati destinati, 59 milioni di euro.

ALLEGATO 4

5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La situazione descritta dall'onorevole Codurelli, già oggetto di diversi atti parlamentari, concerne la posizione di quella categoria di lavoratori (gli spedizionieri doganali) i quali, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale di riferimento, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il predetto decreto, come noto, consente a soggetti iscritti a forme pensionistiche ben individuate di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità.

Tanto premesso, sono in grado di informare l'onorevole interrogante che le problematiche sottese al presente atto parlamentare sono all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento la quale, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia sta valutando, unitamente al competente Ministero dell'economia e delle finanze, ogni soluzione idonea a soddisfare le esigenze prospettate, in tale ambito, dalla categoria possibile di che trattasi.

Mi riservo una più dettagliata risposta all'esito dei contatti tra i due Ministeri, alla ripresa dell'attività parlamentare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Audizione informale dei rappresentanti della Società italiana psicologi area professionale (SIPAP), dell'Associazione italiana residenze salute mentale (AIRSAM), dell'Associazione per le malattie ansia e depressione (AMAD), dell'Associazione « Solaris », dell'Associazione « Liberamente », dell'Associazione « Integra », dell'Associazione « Reverie Comunità I », dell'Associazione Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, della Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuèn e della Fondazione « Il Cireneo per l'autismo » 101

AVVERTENZA 101

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 giugno 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Audizione informale dei rappresentanti della Società italiana psicologi area professionale (SIPAP), dell'Associazione italiana residenze salute mentale (AIRSAM), dell'Associazione per le malattie ansia e depressione (AMAD), dell'Associazione « Solaris », dell'Associazione « Liberamente », dell'Associazione « Integra », dell'Associazione « Reverie Comunità I », dell'Associazione Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, della Comunità di psi-

coterapia e lavoro Lahuèn e della Fondazione « Il Cireneo per l'autismo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e di enti locali sulla situazione del settore agricolo nella provincia di Brindisi 102

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Esame e rinvio*) 102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e di enti locali sulla situazione del settore agricolo nella provincia di Brindisi.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.05 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite hanno scelto come testo base il disegno di legge del Governo C. 2505 e procederanno all'esame degli emendamenti oggi, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea; nella giornata di domani potrebbe pertanto essere trasmesso un testo emendato. Ritiene in ogni caso opportuno iniziare oggi l'esame del provvedimento con la relazione introduttiva, fermo restando che la stessa potrà essere integrata ove venga trasmesso il nuovo testo eventualmente elaborato dalle Commissioni di merito.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, illustrando il contenuto del disegno di legge del Governo C. 2505, rileva che esso è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, a promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili ed a consolidare e rafforzare quelle già esistenti, prevedendo una serie di misure ed interventi specifici di sostegno. Sul testo del disegno di legge si è espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento. Dopo aver riconosciuto il valore sociale delle comunità giovanili, considerate come strumento di crescita civile e culturale della popolazione, la disposizione enuncia le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, è diretto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, ad incentivare la nascita di nuove comunità sul territorio nazionale e il rafforzamento di quelle già esistenti, anche mediante scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

L'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile e disciplina i compiti ad essa spettanti. Viene qualificata comunità giovanile l'associazione, senza fini di lucro, di persone di età di norma non superiore a trenta anni, e comunque non superiore a trentacinque, che, oltre alle legittime finalità individuate dagli associati, abbia ad oggetto il perseguimento di alcune specifiche finalità. Al riguardo, per quanto attiene più specificamente alle competenze della Commissione Agricoltura va evidenziato che tra le finalità elencate dalla disposizione vi è lo svolgimento di attività agricole, oltre che sportive, ricreative, sociali, ambientali, culturali, turistiche, artigianali, artistiche e formative. La norma provvede altresì ad individuare le ulteriori finalità delle comunità giovanili nell'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione e consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri; nell'educazione alla legalità e all'impegno sociale; nell'informazione e promozione sulle iniziative nazionali comunitarie e internazionali relative alle tematiche giovanili. Alle comunità giovanili viene attribuito il compito di collaborare con il Dipartimento della gioventù della Presi-

denza del Consiglio dei ministri nella promozione di iniziative e programmi nelle materie di competenza del Dipartimento medesimo, sentite le regioni e le province autonome. Viene poi stabilito che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto con l'ente concedente sia regolato da apposite convenzioni anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione.

L'articolo 3 destina una quota non superiore al 20 per cento del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca e valutazione del Dipartimento per la gioventù, e la quota restante al finanziamento di una serie di iniziative relative: alle finalità delle comunità giovanili delineate dall'articolo 2, comma 1; al recupero ed alla sistemazione di edifici pubblici e privati quali sede di comunità giovanili; alla realizzazione di reti a carattere regionale e interregionale per sviluppare lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche nella realizzazione delle indicate finalità.

L'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento della gioventù, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della gioventù, o da un suo delegato, ed è composto da sedici membri, di cui cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali, quattro rappresentanti della Conferenza unificata (tra cui uno degli enti locali), due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani e cinque rappresentanti delle comunità giovanili. L'Osservatorio, al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento, svolge una serie di compiti, tra i quali la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero; la pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili; il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative; la promozione di pro-

getti sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fronteggiare particolari emergenze sociali; l'organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù; la relazione periodica al competente Dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta. All'attuazione dei compiti dell'Osservatorio si provvede mediante una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche ad esso già in dotazione o mediante quelle già disponibili presso il Dipartimento.

L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il Dipartimento della gioventù, quale condizione necessaria per accedere ai contributi statali di cui all'articolo 3 nonché ai benefici previsti al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che detta una normativa di principio volta a disciplinare la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i principi cui regioni e province autonome dovranno attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nell'intendere tali rapporti. Nel registro sono iscritte, a domanda, le comunità giovanili che, ai sensi del rispettivo statuto, rispondono ai requisiti di cui alla citata legge n. 383 e che prevedono l'impegno degli associati a contrastare efficacemente all'interno della comunità ogni forma di discriminazione e violenza, di promozione o esercizio di attività illegali nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle entrate associative.

L'articolo 6 del disegno di legge detta le disposizioni finali. In particolare, è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del

Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene infine inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.

C. 3472 Paolo Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta di mercoledì 26 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso la Commissione ha proceduto all'audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno fornito elementi di valutazione e formulato proposte di grande interesse, riassunte in un documento consegnato agli atti della Commissione.

Tra queste, desidera ricordare un'ipotesi che renderebbe opportuno sin d'ora l'aggiornamento del titolo della proposta di legge in esame, ovvero l'ipotesi di prevedere un unico quadro finanziario nazionale, anziché un programma nazionale di sviluppo rurale.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento agli elementi emersi nel corso dell'audizione delle regioni, propone che la Commissione proceda all'audizione anche dell'AGEA e della rappresentanza italiana presso l'Unione europea.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la Commissione ha probabilmente avuto il merito di aver accelerato i tempi per una verifica seria del problema dell'andamento della spesa dei programmi per lo sviluppo rurale e per l'individuazione delle necessarie soluzioni. Al di là dello strumento concretamente proposto, ritiene infatti prioritario il conseguimento dell'obiettivo di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse assegnate e non spese in tempo utile.

In ogni caso, viste le iniziative assunte da singole regioni e dall'AGEA, che potrebbero anche rendere non necessario un intervento legislativo, ritiene doveroso svolgere ulteriori approfondimenti attraverso le audizioni proposte, che non porteranno un gravoso allungamento dei tempi di esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che gli importanti obiettivi della proposta di legge sono unanimemente condivisi, ritiene utile svolgere le ulteriori audizioni proposte, sottolineando che ciò potrebbe avvenire in tempi brevi.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide in linea generale l'opportunità di procedere ad ulteriori audizioni, ma desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulle diverse proposte di merito avanzate dalle regioni nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana, proposte che ritiene tutte condivisibili, pur nella consapevolezza che non tutte hanno lo stesso grado di praticabilità.

In proposito, ricorda che, in primo luogo, le regioni hanno proposto che sia eseguito, entro il 31 dicembre 2010, il pagamento per intero, da parte dell'organismo pagatore, di tutte le annualità, fino al 2009, relative alle domande per le misure a superficie e l'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010. Inoltre, hanno

proposto di porre in essere ogni misura utile ad agevolare il rilascio delle fidejussioni bancarie o assicurative, a fronte di una richiesta di anticipazione; ovvero ad agevolare l'accesso al credito per la quota di investimento privato, mediante l'intervento dell'ISMEA. A suo giudizio, se si potesse verificare con certezza che attraverso tali percorsi l'Italia non perderebbe alcuna risorsa assegnata, la Commissione potrebbe limitarsi ad agevolarli, senza dover ricorrere allo strumento legislativo. Tuttavia, l'intervento dell'AGEA potrebbe risolvere solo una parte del problema, mentre maggiori difficoltà sembra presentare la questione delle fidejussioni.

Quanto alla proposta avanzata dalle regioni di verificare la possibilità di negoziare con la Commissione europea un allungamento a 3 anni dell'attuale regola « n + 2 », fa presente che sull'argomento l'interlocutore della Commissione è il Governo, al quale si potrà sottoporre la questione nelle prossime sedute.

In ogni caso, ritiene necessario evitare che, nel pregevole intento di approfondire tutti gli aspetti della questione, si possa correre il rischio che un successivo intervento legislativo, eventualmente necessario, si riveli tardivo.

Giovanni DIMA (Pdl) osserva che, poiché dall'audizione delle regioni sono emerse anomalie nelle erogazioni da parte sia dell'AGEA che degli organismi pagatori regionali, potrebbe essere utile procedere all'audizione anche di tali organismi.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel prendere nota di tale proposta, precisa che la Commissione potrà procedere nei tempi più brevi all'audizione dei rappresentanti dell'AGEA. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore italiano a Madrid, Pasquale Terracciano, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese » (COM(2010)135 def. – 17696/09) 106

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 106

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 108

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 108

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione informale dell'Ambasciatore italiano a Madrid, Pasquale Terracciano, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese ». (COM(2010)135 def. – 17696/09).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che le Commissioni Riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) hanno avviato l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1151 Catanoso e del disegno di legge governativo C. 2505 il 9 febbraio 2010. Nella seduta del 17 giugno 2010 le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2505.

Il provvedimento, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili quale strumento di crescita civile e culturale, detta norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinandone i principali aspetti.

L'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento volto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili.

L'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, individuata come associazione senza fini di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Le comunità giovanili collaborano con il Dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella promozione di specifiche iniziative.

L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, la cui composizione ed i relativi compiti sono indicati dall'articolo 4. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà con le risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento. Le norme di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio verranno definite con un successivo provvedimento.

L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il Dipartimento della gioventù, quale condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici.

L'articolo 6 detta le disposizioni finali, rimettendo ad un successivo provvedimento, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo che consente lo sviluppo di varie azioni comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente i giovani. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce che « l'azione dell'Unione mira a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa ».

Il settore dei giovani non è regolamentato da direttive comunitarie; tuttavia l'Unione europea ha approvato, a partire dall'anno 2000, diversi programmi volti a favorire la promozione di organismi attivi nel settore dei giovani ed a rafforzare il loro sentimento di appartenenza all'Europa.

Con la decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, successivamente modificata dalla decisione 1349/2008/CE, è stato approvato il programma « Gioventù in azione » per il periodo 2007-2013 che ha lo scopo di continuare e rafforzare l'azione già svolta dall'UE. Il programma, che si colloca anche nella continuità degli obiettivi del processo di Lisbona, intende contribuire a un'istruzione ed a una formazione di qualità in senso ampio per permettere di sviluppare la solidarietà e la comprensione reciproca dei giovani.

Esso prevede cinque obiettivi generali complementari alle attività dell'UE (formazione, cultura, sport o occupazione) che contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione europea (diversità culturale, coesione sociale, sviluppo sostenibile e lotta contro le discriminazioni). Tali obiettivi generali comportano ciascuno degli obiettivi specifici.

In particolare l'obiettivo « Migliorare la qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e le capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù » ha lo scopo di sviluppare la formazione e la cooperazione delle persone che lavorano nel settore della gioventù; sostenere progetti e iniziative a lungo termine degli organismi regionali e locali; favorire il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani e lo scambio di buone prassi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI COMUNITARI

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

**Piano d'azione sulla mobilità urbana.
COM(2009)490 def.**

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, tenuto conto del fatto che si conclude oggi il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione Trasporti e preso atto di tale attività conoscitiva, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) ritiene opportuno un esame attento della proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, si riserva di formulare, nella prossima seduta utile, una proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 221.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il Piano d'azione per la mobilità urbana della Commissione europea (COM(2009)490), relativo al periodo 2009-2012, che tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551), dalla quale è emersa l'esigenza di un'azione in tale ambito, anche al fine di fronteggiare le continue sfide che si pongono con la crescente urbanizzazione e il conseguente impatto rilevante sui trasporti urbani;

espresso apprezzamento per l'attenzione che la Commissione europea dedica al tema della mobilità urbana, particolarmente sentito dai cittadini e da tutti gli attori coinvolti e che, oltre al settore specifico dei trasporti, tocca diversi aspetti delle politiche dell'UE;

tenuto conto che il Piano fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello UE, al duplice scopo di offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché mettano in atto politiche di mobilità urbana e di migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino azioni integrate, informate ed innovative;

condivisa pienamente la necessità di un intervento a livello UE e preso atto del suo valore aggiunto nell'ottica del superamento della frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali, al fine di integrare le iniziative adottate a tutti i livelli;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al

documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) considerato che le 20 azioni prospettate nel Piano di azione della Commissione europea dovranno tradursi, secondo tempi già indicati, in iniziative concrete, destinare nel quadro finanziario dell'UE *post* 2013 adeguate risorse aggiuntive a tal fine, considerati i benefici che potrebbero derivare dalla loro attuazione per i cittadini e le imprese, tra i quali: qualità della vita, tutela dell'ambiente e del territorio, coesione sociale, sistema di trasporti efficiente;

b) considerato, inoltre, che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, assumere tutte le iniziative necessarie a favorire il ricorso a fondi comunitari diffondendo la massima conoscenza delle offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti (BEI), considerato peraltro che ciò potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati;

c) garantire il miglioramento delle conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate, innovative e virtuose necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana;

d) ferma restando la necessità di avere un quadro comune di riferimento per la mobilità urbana, a livello UE, anche al fine di creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e di tutela ambientale e gestione del territorio, nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità, tenere conto del fatto che le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni;

e) tenere conto della complessità del ruolo dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione nel sistema di trasporto europeo, nonché i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe, l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente

urbano; valutare a tale scopo l'implicazione dell'introduzione con il Trattato di Lisbona della coesione territoriale tra gli obiettivi delle politiche dell'UE, accanto a quella economica e sociale, con particolare riferimento al nuovo articolo 174 del TFUE;

f) prestare particolare attenzione ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionali, in considerazione dell'imprescindibile integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modalità più rispettose dell'ambiente e un'efficiente logistica del trasporto merci;

g) sostenere la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private – quali biciclette elettriche, scooter, motociclette e taxi – attraverso nuove forme di mobilità (*car-sharing*, *car-pooling* e *bike-sharing*) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	112
Comunicazioni del Presidente	112
Audizione del Ministro della Giustizia sul piano straordinario contro le mafie e sulla delega in materia di normativa antimafia, presentati dal Governo	112

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene l'onorevole Angelino Alfano, Ministro della giustizia, accompagnato dal dottor Gabriele Iuzzolino, vicecapo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

La seduta comincia alle 11.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti

all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

Comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per i collaboratori a tempo parziale colonnello Alessandro Popoli e dottoressa Cristina Petrella.

Comunica che il professor Ranieri Razzante, collaboratore a tempo parziale della Commissione, è autorizzato ad assistere alla seduta odierna.

Annuncia che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella sua ultima riunione che la Commissione effettui una missione a Palermo nel mese di luglio.

Audizione del Ministro della Giustizia sul piano straordinario contro le mafie e sulla delega in materia di normativa antimafia, presentati dal Governo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro della giustizia, chiamato a riferire sulla recente iniziativa legislativa del Governo recante un piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia-

fia, attualmente all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.

Il ministro ALFANO svolge la propria relazione.

L'onorevole VELTRONI, intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che non sono stati ancora trasmessi da tutte le prefetture interessate tutti i dati necessari a verificare se i partiti e le formazioni politiche hanno rispettato il codice di autoregolamentazione che la Commissione ha approvato lo scorso 18 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che l'VIII Comitato ha svolto una riunione su tale argomento nella giornata odierna, che dalle prefetture stanno continuando ad affluire i dati e che sono state coinvolte nell'attività di verifica anche alcune corti d'appello, prospettando l'ipotesi di audire eventualmente anche alcuni prefetti al fine di completare i riscontri.

Pongono domande e formulano osservazioni sulla relazione del ministro Alfano, l'onorevole VELTRONI, il senatore SERRA, l'onorevole LABOCSETTA, la senatrice DELLA MONICA, i senatori LAURO, con un passaggio in seduta segreta, e LI GOTTI, l'onorevole NAPOLI, il senatore MARITATI, l'onorevole BUONANNO. Dopo ripetuti interventi sull'ordine dei lavori dei senatori DELLA MONICA, MARITATI, e GARRAFFA, ha la parola il PRESIDENTE, che invita ad attenersi al tema all'ordine del giorno.

Pongono, quindi, domande e formulano quesiti il senatore LUMIA, l'onorevole TASSONE, il senatore GARRAFFA e l'onorevole D'IPPOLITO.

Il PRESIDENTE, constatata l'imminenza di votazioni alla Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, del vice segretario nazionale di Ambiente e Vita, Sonia Giglietti, del presidente del WWF Lazio, Vanessa Ranieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
Audizione del Commissario straordinario dell'ARPA Lazio, Corrado Carruba (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, Luigi De Ficchy (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione dell'assessore alle politiche del territorio e tutela ambientale della provincia di Roma, Michele Civita (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	116
Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
AVVERTENZA	116

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Candido DE ANGELIS, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, del vice segretario nazionale di Ambiente e Vita, Sonia Giglietti, del presidente del WWF Lazio, Vanessa Ranieri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, che ringrazia per la sua presenza.

Lorenzo PARLATI, *Legambiente Lazio*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Lorenzo PARLATI, *Legambiente Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il presidente Parlati per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Quindi, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del vice segretario nazionale di Ambiente e Vita Lazio, Sonia Giglietti, che ringrazia per la sua presenza.

Sonia GIGLIETTI, *Ambiente e Vita Lazio*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Sonia GIGLIETTI, *Ambiente e Vita Lazio*, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta; escono dall'aula i rappresentanti di Legambiente Lazio e del WWF Lazio. Indi i lavori riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Giglietti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Quindi, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del WWF Lazio, Vanessa Ranieri, che ringrazia per la sua presenza.

Vanessa RANIERI, *WWF Lazio*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Vanessa RANIERI, *WWF Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la presidente Ranieri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 11.05.

Audizione del Commissario straordinario dell'ARPA Lazio, Corrado Carruba.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del Commissario straordinario dell'ARPA Lazio, avvocato Corrado Carrubba, che ringrazia per la sua presenza.

Corrado CARRUBBA, *Commissario straordinario dell'ARPA Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Antonio Rughia (PD).

Corrado CARRUBBA, *Commissario straordinario dell'ARPA Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Carrubba per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 11.45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, Luigi De Ficchy.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, dottor Luigi De Ficchy, accompagnato dal sostituto procuratore Luca Ramacci, ringraziandoli per la loro presenza.

Luigi DE FICCHY, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli* e Luca RAMACCI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Antonio RUGHIA (PD).

Luigi DE FICCHY, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor De Ficchy e il dottor Ramacci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 13.25.

Audizione dell'assessore alle politiche del territorio e tutela ambientale della provincia di Roma, Michele Civita.

(Svolgimento e rinvio).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore alle politiche del territorio e tutela ambientale della provincia di Roma, Michele Civita, che ringrazia per la sua presenza.

Michele CIVITA, *assessore alle politiche del territorio e tutela ambientale della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Interviene per una precisazione il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'assessore Civita per il contributo fornito e, concorde l'interessato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Roma, onorevole Gianni Alemanno, che è accompagnato dall'amministratore dele-

gato dell'AMA Spa, Franco Panzironi, ringraziandoli per la loro presenza.

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, svolge una relazione.

Franco PANZIRONI, *amministratore delegato AMA Spa*, interviene per una precisazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Antonio RUGGHIA (PD) e il senatore Candido DE ANGELIS (PDL).

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il sindaco Alemanno e il dottor Panzironi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, avverte che, concordi gli interessati, le previste audizioni del comandante del NOE dei Carabinieri di Roma, capitano Pietro Rajola Pescarini e del Procuratore della Repubblica di Viterbo, dottor Alberto Paziienti, nonché il seguito dell'audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Frosinone, Fabio De Angelis, avranno luogo in altra data.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Esame C. 3552 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Duilio (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Monai, Cimadoro, Borghesi)</i>	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3368</i>)	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	29

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
AVVERTENZA	28

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Associazione «A Roma. Insieme», in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini, recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori	32
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	32
DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	38
AVVERTENZA	36

IV Difesa**SEDE REFERENTE:**

Sui lavori della Commissione	39
Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra. C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè (<i>Esame e rinvio</i>)	39

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione</i>)	42
DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	47
DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 ed abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL 64/10 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
<i>ERRATA CORRIGE</i>	65

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Sui lavori della Commissione	71
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	74

COMITATO DEI NOVE:

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496-A Governo	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia	73
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei content service providers (ASSOCSP), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ..	83
---	----

Audizione di rappresentanti di Toyota Motor Italia SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	83
AVVERTENZA	83
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	84
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
AVVERTENZA	85
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	97
SEDE CONSULTIVA:	
DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e abbinata C. 3224 Pedoto (Parere alla XII Commissione) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	93
Sui lavori della Commissione	95
INTERROGAZIONI:	
5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia	96
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	99
5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali ...	96
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	100
XII Affari sociali	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.	
Audizione informale dei rappresentanti della Società italiana psicologi area professionale (SIPAP), dell'Associazione italiana residenze salute mentale (AIRSAM), dell'Associazione per le malattie ansia e depressione (AMAD), dell'Associazione « Solaris », dell'Associazione « Liberamente », dell'Associazione « Integra », dell'Associazione « Reverie Comunità I », dell'Associazione Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, della Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuèn e della Fondazione « Il Cireneo per l'autismo »	101
AVVERTENZA	101
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e di enti locali sulla situazione del settore agricolo nella provincia di Brindisi	102

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Esame e rinvio*) 102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore italiano a Madrid, Pasquale Terracciano, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese » (COM(2010)135 def. – 17696/09) 106

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 106

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 108

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 108

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 109

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 112

Comunicazioni del Presidente 112

Audizione del Ministro della Giustizia sul piano straordinario contro le mafie e sulla delega in materia di normativa antimafia, presentati dal Governo 112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, del vice segretario nazionale di Ambiente e Vita, Sonia Giglietti, del presidente del WWF Lazio, Vanessa Ranieri (*Svolgimento e conclusione*) 114

Audizione del Commissario straordinario dell'ARPA Lazio, Corrado Carruba (*Svolgimento e conclusione*) 115

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, Luigi De Ficchy (*Svolgimento e conclusione*) 115

Audizione dell'assessore alle politiche del territorio e tutela ambientale della provincia di Roma, Michele Civita (*Svolgimento e rinvio*) 116

Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno (*Svolgimento e conclusione*) 116

AVVERTENZA 116

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, martedì 22 giugno 2010. —
Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro con il Rappresentante permanente presso il
Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio Busetto.**

L'incontro si è svolto dalle 13.05 alle
13.55.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



16SMC0003430